

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

403^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1986

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE Pag. 3
SAPORITO (DC) 3

CONGEDI E MISSIONI 3

GRUPPI PARLAMENTARI

Ufficio di presidenza 3

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 3
Annunzio di presentazione 3
Assegnazione 4
Rimessione all'Assemblea 4
Presentazione del testo degli articoli 4
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 4

GOVERNO

Trasmissione di documenti 5

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 5

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1653:

PRESIDENTE Pag. 5
LOTTI Angelo (DC) 5

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizio delle ragionerie provinciali dello Stato» (1653) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

LOTTI Angelo (DC), relatore 5
VECCHI (PCI) 7
CONTI PERSINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 8

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee» (1631);

«Assegnazione alle Comunità europee di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1985, sotto forma di contributi non rimborsabili» (1570) (Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

«Attuazione della decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee in data 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità» (1571) (Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1631, con il seguente titolo:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee»:

NEPI (DC), relatore	Pag. 20
GORIA, ministro del tesoro	20
VITALE (PCI)	22

Votazione finale e approvazione con modificazioni:

«Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze» (1484), d'iniziativa dei deputati Rocelli ed altri (Approvato

dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati):

BASTIANINI (PLI), relatore	Pag. 22
TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	23
LOTTI Maurizio (PCI)	34
COLOMBO Vittorino (V.) (DC)	36
GARIBALDI (PSI)	37

Seguito della discussione:

«Formazione dei medici specialisti» (847):

PRESIDENTE	37, 50
CONDORELLI (DC)	37
VALITUTTI (PLI)	43
PANIGAZZI (PSI)	48

Annunzio di presentazione

Assegnazione

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio

Interrogazioni da svolgere in Commissione ..

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1986

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Sul processo verbale

PRESIDENTE. Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Vorrei che fosse apportata una correzione al verbale della seduta di ieri. Nel riferire, a nome della 1ª Commissione, sulle conclusioni della stessa in ordine ai presupposti di urgenza e necessità del decreto-legge n. 688, ho detto che la Commissione aveva adottato la sua decisione favorevole all'unanimità. Vorrei che si tenesse conto che ho sbagliato, cioè ho riferito non correttamente, poichè la decisione era stata presa a maggioranza e non all'unanimità.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua dichiarazione, senatore Saporito, che sarà riportata nel processo verbale.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Brugger, Carli, Covi, Filetti, Fontana, Monsellato, Pingitore, Rossi Aride, Spano Ottavio, Spano Roberto, Valiani, Vernaschi, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fallucchi, negli Stati Uniti, per

attività della Commissione militare NATO; Cavaliere, Colajanni, Giust, Masciadri, Mezzapesa, Mitterdorfer, Pollidoro, a Strasburgo per attività del Consiglio d'Europa.

Gruppi parlamentari, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. Il Gruppo socialista ha proceduto al rinnovo delle cariche in seno al Gruppo stesso. Sono risultati eletti: Vice Presidente vicario, il senatore Castiglione; Vice Presidenti, i senatori Buffoni e Cimino; Segretario, il senatore Sellitti; componenti il Comitato direttivo i senatori Frasca, Garibaldi, Monsellato, Muratore, Noci, Orciari, Panigazzi, Spano Ottavio e Vella.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 29 gennaio 1986 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3178. — Deputati BIANCHINI ed altri. — «Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» (1658) (Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

FABBRI, SCHIETROMA, MALAGODI, ANDERLINI, LOPRIENO, BOZZELLO VEROLE, BUFFONI, SCEVAROLLI, CASTIGLIONE, CIMINO, SELLITTI e NOCI. — «Contributo dello Stato a favore delle associazioni nazionali "WWF-Sezione italiana del fondo mondiale per la natura",

"LIPU-Lega italiana protezione uccelli" e "Lega per l'ambiente"» (1659);

MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI e PALUMBO. — «Norme relative ai concorsi per la nomina dei direttori dei conservatori di musica» (1660);

NERI. — «Permuta di beni immobili fra il comune di Belluno e il Ministero delle finanze» (1661).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MURMURA. — «Eliminazione delle barriere architettoniche» (1636), previ pareri della 5ª, della 6ª, della 8ª e della 12ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

«Assunzione straordinaria presso gli uffici consolari di 1ª categoria di personale temporaneo a contratto, per l'esecuzione all'estero della legge 8 maggio 1985, n. 205, concernente istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana» (1610), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, in data 29 gennaio 1986, il disegno di legge: «Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro» (1577), già assegnato in sede deliberante alla 6ª

Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

PRESIDENTE. In data 29 gennaio 1986, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

«Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro» (1577).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Modifica alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria» (1431), con il seguente nuovo titolo: «Adeguamento dei compensi al personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria»;

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

«Finanziamento integrativo della partecipazione italiana alla Esposizione internazionale di Vancouver» (1625);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati COLONI ed altri. — «Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare

alleato di Trieste» (871) *(Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati), con modificazioni.*

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Aldo Ciarletta, del dottor Renzo Bruno, del dottor Alberto Petreti, del dottor Angelo Masi, del dottor Camillo De Fabritiis, del dottor Vittorio Salvatore e del dottor Ivo Zucchini a membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata da quell'Assemblea il 13 dicembre 1985: «recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 83/643/CEE sull'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra gli Stati membri» (*Doc. XII, n. 132*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1653

LOTTI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI ANGELO. A nome della 11ª Commissione permanente, chiedo, a norma del-

l'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1653, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizio delle ragionerie provinciali dello Stato», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Angelo Lotti si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato» (1653) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

LOTTI ANGELO, *relatore.* Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, come è noto il bilancio previdenziale da qualche anno è all'attenzione costante e preoccupata delle forze politiche e sociali, in ragione dell'abnorme dilatazione della spesa e della contestuale contrazione delle relative entrate, tanto da suscitare allarme sulla possibilità di tenuta dell'intero sistema previdenziale italiano.

Il fenomeno risente indubbiamente delle profonde trasformazioni verificatesi nel tessuto sociale e della crisi che ha colpito i vari settori della produzione. In particolare tale

situazione è da porsi in relazione, da un lato, all'accrescersi delle categorie protette ed ai miglioramenti concessi nella misura delle prestazioni e, dall'altro, all'inadeguatezza dell'incremento delle entrate dovuta tra l'altro alla riduzione dei livelli occupazionali, senza voler ignorare la considerevole incidenza delle inadempienze agli obblighi contributivi.

Sulla linea di un necessario risanamento del bilancio previdenziale sono state poste da tempo allo studio molteplici iniziative, alcune delle quali hanno già trovato traduzione legislativa in specifici provvedimenti. In questa direzione si colloca il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, già approvato dalla Camera dei deputati, con modifiche, oggi presentato in Aula per la relativa conversione in legge, che si prefigge, tra l'altro, di fornire agli istituti previdenziali validi strumenti per la regolare e tempestiva acquisizione dei contributi dovuti e per il recupero di quelli omessi.

Nel provvedimento proposto, di particolare rilievo appare la disposizione dell'articolo 1, comma 2-bis, che si propone di contenere le sanzioni amministrative previste a carico degli enti non economici e degli enti, fondazioni e associazioni, non aventi fini di lucro, che si trovino in situazione di morosità nei confronti degli istituti previdenziali, in connessione alla ritardata erogazione dei contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

Nell'ambito di questi enti sono da ricondurre gli istituti di patronato, per i quali la normativa stabilisce, altresì, ulteriori misure atte a consentire il regolare svolgimento dell'attività propria degli istituti in questione.

È nota l'importanza della funzione altamente meritoria svolta dagli istituti di patronato a salvaguardia dei diritti previdenziali e assistenziali dei lavoratori e dei cittadini in genere, funzione che, da qualche tempo, incontra notevoli difficoltà operative a motivo del ritardo nel finanziamento pubblico dovuto agli stessi.

Nell'intento di porre rimedio a tale situazione di disagio viene così prevista una semplificazione della procedura fissata per l'attribuzione dell'intervento finanziario dello

Stato, applicando le quote di ripartizione stabilite nel biennio 1979-1981 alle ripartizioni definitive dei fondi dovuti addirittura per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985.

Viene altresì riservata una quota del 10 per cento sul finanziamento di pertinenza dell'anno 1985 ai fini del potenziamento e della ristrutturazione degli istituti di patronato.

Da ultimo, a salvaguardia delle posizioni contributive, previdenziali e retributive del personale, in servizio ed in quiescenza, è fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato di destinare, in via prioritaria ai fini che interessano, le somme che saranno percepite sulla ripartizione definitiva dei fondi relativi agli anni sopra riferiti.

Bisogna riportare gli istituti di patronato ad operare in serenità, senza incertezze e senza turbative. Di qui nasce l'esigenza che il Governo presenti un disegno organico sui patronati, al fine di garantire maggiore funzionalità agli istituti stessi. Di particolare rilievo appare anche la norma contenuta nel comma 9 dell'articolo 1, ove viene stabilito il significativo principio secondo il quale i soggetti che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione non devono essere penalizzati dai ritardi con i quali lo Stato paga i propri debiti. Questi soggetti possono adempiere gli obblighi contributivi mediante cessione dei predetti crediti. Tale norma innova i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, stabilendo, per la prima volta nello specifico settore previdenziale, un criterio che risponde ad esigenze di equità.

In materia di «servizi delle ragionerie provinciali dello Stato», merita particolare attenzione l'articolo 4, che si propone di far affluire alla tesoreria dello Stato anche gli importi non ancora erogati relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciali o dalle sezioni opere pubbliche dell'istituto di credito agli enti ed organismi pubblici tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni. L'ammontare di tali giacenze, che si vuole gradualmente far rientrare alla tesoreria statale, ha raggiunto, secondo i dati presentati a suo tempo dal Governo, circa sei mesi fa, la somma di circa 4.500 miliardi.

Un altro problema, onorevole Sottosegretario, che bisognerebbe eventualmente interpretare è che nel vecchio testo del decreto all'articolo 1 — così come nel testo unico — si parlava di «sanzioni civili, amministrative e penali» e nell'attuale testo la parola «civili» è stata soppressa. L'attuale dizione, secondo il mio parere, di «sanzioni amministrative e penali» assorbe anche quella cosiddetta «civile» nella forma degli interessi legali in materia civile. Ulteriori aggiunte o modificazioni migliorative potevano essere introdotte nel decreto per alcune categorie, come gli artigiani ed i commercianti, che da tempo chiedono maggiore comprensione per i loro problemi e meno rigore. Ma operare per decreti e con interventi tra loro non omogenei ed a tempi stretti — la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione solo il 24 gennaio ultimo scorso — crea seri inconvenienti ed espone il parlamentare a dure critiche, oltre a metterlo in condizioni di operare male.

In considerazione della delicatezza della problematica oggetto del provvedimento in discussione e del carattere di urgenza che si accompagna alle esigenze della sua soluzione, auspico che l'Assemblea voglia confermare il voto favorevole espresso a maggioranza dalla 11ª Commissione sul provvedimento stesso, sentiti i pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 9ª Commissione, favorevoli al provvedimento. *(Applausi dal centro)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vecchi. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, al fine di snellire i nostri lavori, se me lo consente, preannuncerei in questo mio intervento anche la dichiarazione di voto.

Desidero fare soltanto tre brevi considerazioni: la prima riguarda il fatto che, ancora una volta, si procede attraverso un decreto-legge e non possiamo che ribadire, a tal proposito, la nostra avversione politica al modo in cui si affrontano problemi di così rilevante importanza.

Anche il relatore ha detto che il ricorso costante alla decretazione, facendo valere i

motivi di urgenza e di necessità, toglie ogni possibilità di approfondire le questioni con il respiro necessario e, quindi, di legiferare in modo chiaro ed efficiente. Hanno perciò ragione coloro che sottolineano che il Parlamento approva delle leggi fatte male, di difficile interpretazione.

Per questo disegno di legge di conversione abbiamo avuto ventiquattro ore: è arrivato ieri mattina e quindi abbiamo dovuto procedere a tamburo battente per consentirne l'approvazione prima della sua ulteriore decadenza. A complicare ancora di più le cose sta l'atteggiamento del Governo, che approfitta, tutte le volte che c'è un convoglio o una chiatta che passa, per aggiungere qualche pezzo. Non si capisce infatti perchè in un provvedimento che riguarda il recupero dei contributi e dei premi da pagare agli istituti previdenziali e assicurativi si debba inserire la tesoreria unica e i provvedimenti per il finanziamento degli enti di patronato.

La seconda considerazione riguarda il merito del provvedimento. Fin dall'inizio, il decreto in esame è stato reiterato tre volte: non esistevano dissensi da parte nostra sulle finalità — la lotta all'evasione contributiva — dato che abbiamo sempre sottolineato la necessità di maggiore rigore in questa direzione, anche se è vero che si è voluto tingere di un colore molto cupo e fosco la situazione presente per poi sfornare dei provvedimenti con contenuti sanzionatori così pesanti che era impossibile si potessero concretizzare.

Ritenevamo e riteniamo che la lotta contro le evasioni contributive non potesse essere affidata unicamente alla pesantezza delle sanzioni, perchè ben altre riteniamo siano le misure da adottare: lo snellimento delle procedure, un articolato sistema di controlli, che non faccia risultare più le situazioni che si sono andate accumulando nelle sedi provinciali più importanti dell'INPS del nostro paese nel corso di questi ultimi cinque anni. Proprio in relazione a questo ci siamo battuti contro l'improponibile impostazione del vecchio decreto 477, facendolo bocciare alla Camera, non approvando il suo articolo 2. Ci siamo poi adoperati per rendere più giuste le misure sanzionatorie, in modo da scoraggiare l'evasione e consentire a tutti di mettersi in regola. Alcune delle nostre osservazioni

sono state accolte — e di questo ci compiaciamo — ad esempio per quanto riguarda l'alleggerimento del peso sanzionatorio per tutti ed in particolare per le piccole e medie imprese, anche se qualcosa di più si poteva fare in questa direzione e per quanto riguarda le rigidità presenti in relazione ai tempi del pagamento: infatti, nel nuovo provvedimento è stata stabilita una maggiore elasticità per poter ricorrere alla rateizzazione.

Nonostante questo, non riteniamo si siano determinate le condizioni per un nostro voto favorevole, in quanto permangono impostazioni che, anzichè favorire la realizzazione del fine per cui il provvedimento è stato sollecitato, rischiano di operare in modo contrario. Pertanto, non esistendo le condizioni per il nostro voto favorevole, esprimiamo un voto di astensione.

Vorrei dire ora due parole sulle tesorerie. Abbiamo espresso in altra sede, quando si è discusso il primo provvedimento, il nostro parere in merito alla sottrazione di autonomia agli enti locali e quindi alle difficoltà ulteriori, di fronte ad una restrizione del finanziamento, di queste strutture statuali che si sarebbero determinate. Così, per quanto riguarda gli enti di patronato non posso che sottoscrivere le sollecitazioni che venivano dal relatore circa la necessità di arrivare alla modifica delle norme e dei criteri per l'erogazione dei finanziamenti, in quanto le norme e i criteri che sono oggi in atto sono di difficile applicazione perchè complessi e non consentono di operare con quella sollecitudine che dia a questi enti di patronato, che assolvono una funzione sociale e civile di grande importanza all'interno del nostro paese, la possibilità di poter adempiere pienamente al loro compito.

Voglio fare in chiusura solo una constatazione: la nostra parte politica quando si tratta di affrontare problemi reali, concreti, che attengono alla vita e alle questioni presenti nel paese dimostra sempre — credo — un alto senso di responsabilità facendosi carico di problemi dei quali non sempre si fa carico compiutamente la maggioranza, nonostante che essa abbia il compito di governare il nostro paese.

Detto questo, ribadisco la nostra astensione rispetto a questo provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nell'associarmi alle considerazioni svolte dal relatore, che condivido nella esposizione anche analitica dei diversi punti del provvedimento, che si sostanzia nell'introduzione di una nuova e compiuta disciplina in materia di sanzioni, per omesso o ritardato versamento e conseguentemente anche in materia di premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, desidero dire, riprendendo l'intervento del senatore Vecchi, che su alcune osservazioni fatte siamo sostanzialmente d'accordo.

Il problema si era tentato di risolverlo quando questo provvedimento è stato «tolto» dall'altro, riguardante la fiscalizzazione degli oneri sociali, perchè nel suo ultimo *iter* questo provvedimento marciava di pari passo con quello concernente la fiscalizzazione degli oneri sociali: questo per dire che qualche rilievo fatto dal senatore Vecchi è forse un pochino ingeneroso.

Il provvedimento originario è stato modificato da alcuni emendamenti apportati alla Camera dei deputati. Esso prevede l'introduzione di una nuova sanzione opportunamente graduata, consistente in una somma aggiuntiva ragguagliata all'importo dei contributi e premi dovuti, ferme restando le sanzioni amministrative e penali già previste dalla disciplina vigente. Qui per favorire la regolarizzazione dei contributi si sono portate alcune attenuazioni e si è anche provveduto a fissare al 20 febbraio 1986 la data del versamento dei contributi e premi dovuti al 20 luglio 1985.

È poi prevista la possibilità di regolarizzare i contributi e i premi mediante la cessione dei crediti vantati dai datori di lavoro nei confronti della pubblica amministrazione. Mi sembra questo un notevole aiuto dato alle medie e piccole aziende.

Devo ribadire il rigoroso comportamento del Governo, che ha portato avanti con coerenza le linee direttrici e le finalità previste nel decreto-legge n. 649 e anche in quei precedenti decreti-legge che non sono stati convertiti. La finalità è quella che si sostanzia nella lotta all'evasione contributiva, che ha raggiunto limiti troppo elevati, e nel recupero di quanto dovuto agli istituti previdenziali.

Per aver dato queste adeguate risposte all'esigenza di una più decisa e marcata lotta all'evasione contributiva e con il convincimento di aver dato una adeguata risposta alle diverse istanze dei contribuenti attraverso le agevolazioni del versamento dilazionato, chiedo all'Assemblea, a nome del Governo, un voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

Il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva:

a) pari al 25 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene nei 30 giorni successivi al termine stabilito;

b) in una misura variabile tra il 50 per cento ed il 75 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno successivo al termine stabilito;

c) in una misura variabile tra il 75 per cento ed il 100 per cento dei contribu-

ti e premi dovuti se il versamento avviene tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno successivo al termine stabilito;

d) in una misura variabile tra il 100 per cento ed il 150 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il novantunesimo ed il centottantesimo giorno successivo al termine stabilito;

e) in una misura variabile tra il 150 per cento ed il 200 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il centottantunesimo ed il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito.

1-bis. Qualora il versamento dei contributi e premi venga effettuato oltre il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito, la somma aggiuntiva è fissata nella misura pari al 200 per cento dei contributi e premi dovuti.

1-ter. Nel caso di versamento effettuato in misura inferiore a quella dovuta la somma aggiuntiva è commisurata all'importo non versato.

1-quater. Restano ferme le ulteriori sanzioni amministrative e penali.

1-quinquies. Gli istituti previdenziali determinano, con delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

• « *2-bis.* In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e premi di cui al comma 1 da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione dei contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le disposizioni del comma 1 si applicano qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non provvedano al loro versamento entro il 20 febbraio 1986. Il versamento dei contributi e premi può essere effettuato anche in rate mensili in numero non superiore a sei, delle quali la prima, entro il 20 febbraio 1986, di ammontare non inferiore al 50 per cento dei contributi e premi dovuti; sull'importo delle rate successive eguali e consecutive si applicano gli interessi di dilazione »;

al comma 4, le parole: « 20 luglio 1985 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 febbraio 1986 »;

al comma 4, dopo le parole: « semprechè, » sono aggiunte le seguenti: « nel caso di accoglimento della domanda, effettuo puntualmente il versamento sia delle quote mensili di ammortamento che dei contributi correnti e, »;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Fino alla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini da parte degli enti impositori, le sanzioni di cui al precedente comma 1 si applicano ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, che entro il 20 febbraio 1986 presentino domanda di iscrizione negli appositi elenchi, con una riduzione del 50 per cento »;

dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo è sospeso nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1985 erano parte in procedimenti amministrativi o giudiziari in materia previdenziale e assistenziale. Nei confronti di ta-

li soggetti, gli istituti previdenziali e assistenziali, successivamente alla definizione della vertenza, fisseranno il termine entro il quale dovranno essere versati i contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985. Trascorso tale termine, si applica la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo.

8-ter. Le aziende che si trovino in amministrazione controllata o straordinaria alla data del 31 dicembre 1985 non incorrono nelle sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo per quanto riguarda i debiti contributivi consolidati anteriormente all'apertura della procedura ove provvedano al loro pagamento entro 30 giorni dalla data di chiusura della procedura stessa.

8-quater. Le camere di commercio e gli enti presso i quali sono gestiti gli albi, elenchi o registri delle imprese o delle professioni, sono tenuti a comunicare trimestralmente agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali ogni variazione apportata agli albi, elenchi o registri avanti richiamati »;

dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. I soggetti che ai sensi del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1984, n. 30, hanno presentato istanza di regolarizzazione dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali mediante cessione di crediti vantati nei confronti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ritenuti anche parzialmente non maturati, sono ammessi ai benefici previsti dal predetto decreto-legge a condizione che i crediti ceduti risultino maturati in base alla legge alla data del 31 dicembre 1985 »;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Per le domande di rateazione presentate entro la data del 22 luglio 1985 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla predetta data »;

il comma 12 è soppresso.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 1-bis. — 1. È sospeso il versamento dei contributi scadenti dal 1° luglio 1981 dovuti a tutto l'anno di competenza 1985 dai datori di lavoro agricolo e, per le proprie assicurazioni, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

2. Dalla sospensione di cui al comma precedente sono escluse le aziende agricole che hanno già beneficiato a qualsiasi titolo dei provvedimenti di rateizzazione dei contributi venuti a scadere nel periodo di cui al comma precedente.

3. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel quinquennio successivo a partire dal 1° luglio 1986 con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 1-ter. — 1. È fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare, in via prioritaria, per la regolarizzazione delle posizioni contributive, previdenziali ed assistenziali, e di quelle retributive del personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite in base alle ripartizioni definitive per gli anni 1982, 1983 e 1984 dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Per gli stessi fini dovranno essere utilizzate le somme percepite a titolo di anticipazioni in conto dei contributi al finanziamento relativo all'esercizio 1985 ed a seguito di ripartizione definitiva per l'esercizio medesimo.

2. Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so-

ciale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alle quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-1981 ed ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale e relativi all'attività ed all'organizzazione di questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985.

3. In attesa delle ripartizioni definitive di cui al comma 2, restano provvisoriamente confermate le anticipazioni disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conto dei contributi al finanziamento relativi agli esercizi 1982 e 1983.

4. Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento, nonché i fondi già accantonati ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e 31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per gli anni 1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalità di potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi.

Art. 1-quater. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri sono ridotte entro il limite massimo del 50 per cento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. A decorrere dall'anno 1988 la misura della riduzione può essere modificata annualmente sulla base delle variazioni intervenute nel tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno precedente.

Art. 1-*quinquies*. — Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 si applicano alle imprese assicuratrici nel caso di ritardato versamento del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Art. 1-*sexies*. — All'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesi-

mo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato" ».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 1.

1. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva:

a) pari al 25 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene nei 30 giorni successivi al termine stabilito;

b) in una misura variabile tra il 50 per cento ed il 75 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno successivo al termine stabilito;

c) in una misura variabile tra il 75 per cento ed il 100 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno successivo al termine stabilito;

d) in una misura variabile tra il 100 per cento ed il 150 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il novantunesimo ed il centottantesimo giorno successivo al termine stabilito;

e) in una misura variabile tra il 150 per cento ed il 200 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il centottantunesimo ed il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito.

1-*bis*. Qualora il versamento dei contributi e premi venga effettuato oltre il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito, la somma aggiuntiva è fissata nella misura pari al 200 per cento dei contributi e premi dovuti.

1-*ter*. Nel caso di versamento effettuato in misura inferiore a quella dovuta la somma aggiuntiva è commisurata all'importo non versato.

1-quater. Restano ferme le ulteriori sanzioni amministrative e penali.

1-quinquies. Gli istituti previdenziali determinano, con delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva.

2. La somma aggiuntiva è ridotta al 30 per cento dei contributi e premi non versati nel caso di soggetti che non abbiano denunciato la propria situazione debitoria e vi provvedano spontaneamente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora entro 30 giorni dalla richiesta degli enti previdenziali i soggetti stessi provvedano al pagamento dei predetti contributi e premi.

2-bis. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e premi di cui al comma 1 da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione dei contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

3. Per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le disposizioni del comma 1 si applicano qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non provvedano al loro versamento entro il 20 febbraio 1986. Il versamento dei contributi e premi può essere effettuato anche in rate mensili in numero non superiore a sei, delle quali la prima, entro il 20 febbraio 1986, di ammontare non inferiore al 50 per cento dei contributi e premi dovuti; sull'importo delle rate successive eguali e consecutive si applicano gli interessi di dilazione.

4. La somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 non si applica ai soggetti che abbiano presentato, entro il 2 febbraio 1986, domanda di rateazione per i contributi e premi di cui al precedente comma 3, semprechè, nel caso di accoglimento della domanda, effettuino puntualmente il versamento sia delle quote mensili di ammortamento che dei contributi correnti e, nel caso di mancato accoglimento della domanda stessa, provvedano al versamento dei predetti contributi e premi entro 60 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento. A decorrere dalla scadenza di tale termine trovano applicazione le disposizioni previste al comma 1.

5. Il versamento degli oneri accessori, relativi ai contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e il cui pagamento non sia stato già richiesto, è effettuato entro 60 giorni dalla data della richiesta degli enti previdenziali.

6. Le disposizioni dei commi 3 e 5 si applicano altresì per i contributi e premi dovuti nel periodo 21 luglio-20 novembre 1985.

7. È elevata da 5 a 8,50 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

8. Fino alla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini da parte degli enti impositori, le sanzioni di cui al precedente comma 1 si applicano ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, che entro il 20 febbraio 1986 presentino domanda di iscrizione negli appositi elenchi, con una riduzione del 50 per cento.

8-bis. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo è sospeso nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1985 erano parte in procedimenti amministrativi o giudiziari in materia previdenziale e assistenziale. Nei confronti di tali soggetti, gli istituti previdenziali e assistenziali, successivamente alla definizione della vertenza, fisseranno il termine entro il quale dovranno essere versati i contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985. Trascorso tale termine, si applica la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo.

8-ter. Le aziende che si trovino in amministrazione controllata o straordinaria alla data del 31 dicembre 1985 non incorrono nelle sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo per quanto riguarda i debiti contributivi consolidati anteriormente all'apertura della procedura ove provvedano al loro pagamento entro 30 giorni dalla data di chiusura della procedura stessa.

8-quater. Le camere di commercio e gli enti presso i quali sono gestiti gli albi, elenchi o registri delle imprese o delle professioni, sono tenuti a comunicare trimestralmente agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali ogni variazione apportata agli albi, elenchi o registri avanti richiamati.

9. I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

9-bis. I soggetti che ai sensi del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1984, n. 30, hanno presentato istanza di regolarizzazione dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali mediante cessione di crediti vantati nei confronti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ritenuti anche parzialmente non maturati, sono ammessi ai benefici previsti dal predetto decreto-legge a condizione che i crediti ceduti risultino maturati in base alla legge alla data del 31 dicembre 1985.

10. Non sono ammesse rateazioni superiori ai 48 mesi. Le rateazioni superiori ai 12 mesi vengono accordate con provvedimento motivato da comunicarsi entro 30 giorni ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

11. Per le domande di rateazione presentate entro la data del 22 luglio 1985 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla predetta data.

12. Il decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del codice di procedura civile.

Articolo 1-bis.

1. È sospeso il versamento dei contributi scadenti dal 1° luglio 1981 dovuti a tutto l'anno di competenza 1985 dai datori di lavoro agricolo e, per le proprie assicurazioni, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

2. Dalla sospensione di cui al comma precedente sono escluse le aziende agricole che hanno già beneficiato a qualsiasi titolo dei provvedimenti di rateizzazione dei contributi venuti a scadere nel periodo di cui al comma precedente.

3. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel quinquennio successivo a partire dal 1° luglio 1986 con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 1-ter.

1. È fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare, in via prioritaria, per la regolarizzazione delle posizioni contributive, previdenziali ed as-

sistenziali, e di quelle retributive del personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite in base alle ripartizioni definitive per gli anni 1982, 1983 e 1984 dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Per gli stessi fini dovranno essere utilizzate le somme percepite a titolo di anticipazioni in conto dei contributi al finanziamento relativo all'esercizio 1985 ed a seguito di ripartizione definitiva per l'esercizio medesimo.

2. Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alle quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-1981 ed ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale e relativi all'attività ed all'organizzazione di questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985.

3. In attesa delle ripartizioni definitive di cui al comma 2, restano provvisoriamente confermate le anticipazioni disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conto dei contributi al finanziamento relativi agli esercizi 1982 e 1983.

4. Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento, nonché i fondi già accantonati ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e 31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per gli anni 1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalità di potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi.

Articolo 1-quater.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri sono ridotte entro il limite massimo del 50 per cento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. A decorrere dall'anno 1988 la misura della riduzione può essere modificata annualmente sulla base delle variazioni intervenute nel tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno precedente.

Articolo 1-quinquies.

Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 si applicano alle imprese assicuratrici nel caso di ritardato versamento del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Articolo 1-sexies.

All'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato ».

Articolo 2.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può emanare anche con unico decreto i provvedimenti in materia di prestazioni per integrazioni salariali e per disoccupazione speciale, per periodi semestrali e con riguardo a più aziende.

Articolo 3.

1. Le ragioni provinciali dello Stato continuano a svolgere fino al 31 dicembre 1986, per conto delle intendenze di finanza, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 427.

Articolo 4.

1. Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui — il cui ammortamento ha già avuto inizio — concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito agli enti ed organismi pubblici tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti presso la tesoreria centrale o nelle contabilità speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato intestate agli enti ed organismi pubblici stessi.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciali o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito in quattro rate, di ammontare pari ad un quarto degli importi di cui al comma 1 e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 16 dicembre 1985 e 16 marzo, 16 giugno e 16 settembre 1986.

3. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al comma 2 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di cinque punti, da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - capitolo 2368.

4. Gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati, a cura degli enti creditizi medesimi, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al predetto capitolo 2368.

Articolo 5.

1. Quando cade in giorno non lavorativo il termine stabilito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984, le somme relative ai versamenti dovuti entro tale termine, affluite in esattoria nel primo giorno lavorativo successivo nonché le somme per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accredito da parte dell'ufficio dei conti correnti postali, devono essere versate, in deroga al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, entro il giorno 25 dello stesso mese cumulativamente alle somme riscosse nella decade precedente.

2. Le aziende di credito devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme ricevute mediante delega per il pagamento delle imposte sul reddito e quelle riscosse in qualità di esattori a titolo di imposte erariali, escluse quelle introitate con le modalità di cui al successivo comma 4. Restano ferme le altre modalità nonché i termini previsti dalle norme vigenti.

3. Sempre nei termini previsti dalle norme vigenti, le aziende di credito non aventi stabilimenti nel capoluogo di provincia possono effettuare i versamenti di cui al precedente comma 2 tramite corrispondenti bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti.

4. Le somme riscosse dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, mediante accredito in conto corrente postale intestato alle aziende medesime, devono essere versate esclusivamente tramite postagiorno nel conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai versamenti alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute sui redditi di capitale e dei relativi acconti effettuati dalle aziende e dagli istituti di credito.

Articolo 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 luglio 1985, n. 356, 20 settembre 1985, n. 477, e 20 novembre 1985, n. 649, non convertiti in legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee» (1631);

«Assegnazione alle Comunità europee di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1985, sotto forma di contributi

non rimborsabili» (1570) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

«Attuazione della decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee in data 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità» (1571) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1631, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee»; «Assegnazione alle Comunità europee di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1985, sotto forma di contributi non rimborsabili», già approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati; «Attuazione della decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee in data 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità», già approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

NEPI, *relatore*. Signor Presidente, desidero soltanto precisare che il disegno di legge n. 1631 assorbe i due disegni di legge n. 1570 e n. 1571. Non ritengo di dover aggiungere altro alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

GORIA, *ministro del tesoro*. Il Governo ringrazia il relatore e si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1631.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge sono i seguenti:

Art. 1.

È autorizzato il versamento nell'importo massimo del controvalore in lire di 292.131.555 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'impegno preso dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 23 aprile 1985, di versare alle Comunità, sotto forma di anticipi non rimborsabili, la somma sopra indicata per finanziare il bilancio generale per l'anno finanziario 1985.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, 29 dicembre 1971, n. 1128, 30 novembre 1972, n. 853, 4 luglio 1973, n. 532, 24 dicembre 1974, n. 727, e 5 dicembre 1978, n. 822.

Art. 3.

È autorizzato il versamento del controvalore in lire di 223.390.525 di *European currency unit* quale onere posto a carico dell'Italia dall'articolo 3, n. 4, della decisione del Consiglio delle Comunità europee di cui all'articolo precedente.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in lire 750 miliardi per l'anno finanziario 1985, lire 1.520 miliardi per l'anno finanziario 1986 e lire 1.620 miliardi per l'anno finanziario

1987, si provvede, quanto a lire 400 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Modifica regolamento risorse proprie comunitarie » e, quanto a lire 350 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante corrispondente riduzione della proiezione dell'accantonamento « Modifica regolamento risorse proprie comunitarie », iscritto per i medesimi anni al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio 1985-87.

2. All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede, in considerazione della natura dell'onere stesso, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 750 miliardi per l'anno finanziario 1985, lire 1.520 miliardi per l'anno finanziario 1986, lire 1.620 miliardi per l'anno finanziario 1987 e lire 1.760 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede, quanto a lire 400 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifica regolamento risorse proprie comunitarie", e, quanto a lire 350 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto

al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifica regolamento risorse proprie comunitarie"».

4.1

LA COMMISSIONE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VITALE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE. Desidero dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo alla conversione in legge del decreto con il quale viene data attuazione a due decisioni del Consiglio delle Comunità europee, una che attiene al versamento dei contributi supplementari al bilancio delle Comunità per il 1985 e l'altra all'aumento delle risorse proprie delle Comunità stesse.

Si tratta di un provvedimento analogo ad altro che è stato approvato in sede legislativa alla Camera e che poi non è stato approvato in tempo utile dal Senato. Noi siamo favorevoli alla conversione perchè si tratta di un adempimento di obblighi conseguenti a queste citate decisioni del Consiglio delle Comunità europee. Peraltro c'è anche il rischio, ovviamente, che si prefigurino ipotesi di inadempienza da parte del nostro paese se non si adotta questo provvedimento. Per queste ragioni, che ho espresso sinteticamente, noi dichiariamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modifica-

zioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee».

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1570 e 1571.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,15).

Votazione finale e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze» (1484), d'iniziativa dei deputati Rocelli ed altri (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze», d'iniziativa dei deputati Rocelli, Botta, Lodigiani, Caria, Ermelli Cupelli e Facchetti, già approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Questo disegno di legge è già stato esaminato e approvato articolo per articolo dalla 8ª Commissione permanente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, desidero scusarmi con la Presidenza e con i colleghi per il ritardo dovuto ad un contemporaneo impegno politico non derogabile. Voglio ringraziare i colleghi che nella Commissione hanno consentito di giungere in sede redigente a proporre questo testo all'Aula con una larga convergenza di opinioni e il Governo per l'impostazione del provvedimento e la collaborazione che ha fornito nei lavori della Commissione.

Non si tratta certo di un provvedimento che risolve i problemi dell'ANAS, ma è un provvedimento che, a fronte della recente approvazione da parte del Parlamento del

programma triennale 1985-1987, consentirà all'ANAS di guardare con maggior orgoglio di ruolo ai compiti che l'aspettano nella gestione di questo importante programma e di questi consistenti finanziamenti.

Nel corso della discussione si sono affacciati tre problemi che non trovano risposta in questo provvedimento, ma che è impegno del Governo e del Parlamento portare a discussione e a risoluzione in tempi ravvicinati: i problemi connessi alla istituzione delle sedi di Trento e Bolzano, quelli relativi alla sistemazione dei cantonieri, che svolgono da anni mansioni diverse e, da ultimo, quello più generale relativo all'assetto della dirigenza. Non posso che rammaricarmi comunque che per un problema di copertura il disegno di legge che il Senato questa sera approverà non sarà immediatamente operante, ma dovrà attendere una terza lettura, per la sola norma di copertura, da parte della Camera dei deputati e, infine, l'approvazione della legge finanziaria, in quanto per la copertura delle maggiori spese che il provvedimento comporta si fa riferimento ad un accantonamento di tabella C inserito nella legge finanziaria stessa.

Concludo ribadendo l'opportunità e l'impegno che si giunga in tempi ravvicinati alla discussione dei due provvedimenti che in qualche misura a questo si collegano, i disegni di legge n. 1004 per la revisione delle procedure d'appalto e n. 1504 per la modifica delle norme sulla revisione dei prezzi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, desidero ringraziare innanzitutto il relatore. Debbo anzitutto affermare che questa miniristrutturazione, come è stata definita, dell'ANAS rappresenta l'avvio di una riforma complessiva di tale azienda. Non avrebbe significato tale normativa se non andassimo, attraverso un processo molto spedito, a riordinare l'intera amministrazione e soprattutto l'intera azienda ANAS.

Questo disegno di legge provvede, dopo moltissimi anni, ad una ristrutturazione del-

l'ANAS: è dal 1961 che non si aveva un provvedimento che si interessasse di tale azienda. Ritengo, invece, che ciò era estremamente necessario rispetto ai grandi compiti istituzionali cui questa azienda è chiamata a corrispondere. Ultimamente, il Parlamento ha dato l'assenso al piano triennale, secondo la legge n. 526, nel rispetto della legge n. 531, che dà corpo e contenuti al piano decennale della grande viabilità.

Sui problemi posti in questa sede il disegno di legge n. 1004 è all'esame della Commissione lavori pubblici del Senato e il Governo auspica un sollecito esame e una sollecita approvazione del provvedimento.

Per quanto concerne il problema di Belluno, sollevato da parte di molti colleghi, alcuni dei quali hanno anche fatto pervenire delle memorie scritte, il Governo è molto attento e considera questa problematica. Si tenterà nei prossimi mesi di trovare un coordinamento tra il compartimento di Trento e la sezione di Belluno, che verrà potenziata, pur comprendendo che esistono problemi comuni, come ad esempio i valichi alpini o strade comuni, per cui il tema verrà affrontato in tempi brevi, nel momento in cui saremo investiti di altri provvedimenti, come quello della complessiva riforma dell'ANAS.

Per quanto riguarda il problema dei cantonieri, il Governo se lo è posto, come abbiamo già detto in Commissione, sia al Senato che alla Camera, ed è stata presentata da parte di tutte le forze politiche alla Camera una proposta che tenta di riordinare la materia e fare giustizia nei riguardi di una categoria che ha bisogno di grande attenzione e considerazione, mentre ha uno *status* di grande precarietà rispetto ai nuovi compiti che dovrà svolgere.

Circa il problema della dirigenza, i colleghi sanno quali sono state le defatiganti contrattazioni anche con il Ministro per la funzione pubblica e ritengo che la materia possa essere riconsiderata e riordinata nel momento in cui si discuterà della disciplina organica sulla dirigenza.

Altro aspetto significativo ed importante di questo provvedimento è il decentramento nei compartimenti che avvia un processo di riforma molto seria da parte dell'azienda. Vi è

anche un dato molto rilevante, perchè viene ad essere istituito con questo provvedimento il ruolo dei geologi, ritenuto molto importante e necessario (infatti vi è stato il richiamo della Corte dei conti al decreto del 1981 che ha bloccato molti progetti perchè dovevano essere completati e corredati di indagini geologiche, geognostiche, geofisiche e geotecniche).

Non ritengo di dover aggiungere altro, se non rinnovare i miei ringraziamenti al relatore e ai colleghi che hanno lavorato anche in Commissione, con l'auspicio che il disegno di legge sia licenziato dal Senato e poi definitivamente dalla Camera, dove dovrà ritornare per un motivo di ordine tecnico, per quanto riguarda la disposizione concernente la copertura finanziaria. *(Applausi dal centro)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge il cui testo, votato articolo per articolo dalla 8ª Commissione permanente, è il seguente:

ART. 1.

I ruoli organici del personale dell'ANAS, di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono così aumentati:

carriera direttiva tecnica (ingegneri) qualifica iniziale da 120 a 165 posti;
 carriera di concetto tecnica (geometri) qualifica iniziale da 183 a 275 posti;
 carriera di concetto tecnica (disegnatori) qualifica iniziale da 20 a 30 posti;
 carriera esecutiva tecnica (assistenti) qualifica iniziale da 77 a 150 posti;
 carriera esecutiva amministrativa (coadiutori) qualifica iniziale da 235 a 335 posti.

ART. 2.

Nell'ambito dei ruoli tecnici dell'ANAS sono istituiti i seguenti ruoli organici:

a) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (geologi) posti n. 20;

b) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (architetti) posti n. 10.

Le carriere del personale suindicato sono articolate secondo la tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge.

ALLEGATO A

TABELLA IV-bis

CARRIERA DIRETTIVA - ESPERTI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Qualifica	Livello	Posti
Geologi	VII	10
	VIII	9
		—
		Totale . . .
		19
Architetti	VII	5
	VIII	4
		—
		Totale . . .
		9

ART. 3.

Alla copertura dei posti portati in aumento e di nuova istituzione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si provvede quanto all'ottanta per cento mediante i concorsi pubblici di cui ai successivi articoli 4 e 5, e per la restante quota del venti per cento mediante concorsi interni riservati al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da effettuare in conformità alle vigenti disposizioni.

ART. 4.

In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi previsti per l'assunzione del personale di cui agli articoli precedenti si svolgono sulla base di due prove scritte e di un colloquio diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale dei candidati per le assunzioni di ingegneri, geologi ed architetti; sulla base di una prova scritta e di un colloquio per le assunzioni di geometri, disegnatori ed assistenti. Per i concorsi a posti di coadiutore, ferma rimanendo una prova scritta, il colloquio è sostituito da una prova di dattilografia.

I concorsi per i posti portati in aumento dal precedente articolo 1 sono indetti su base compartimentale e, precisamente, con le seguenti destinazioni:

a) per gli ingegneri: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana;

b) per i disegnatori: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Sardegna;

c) per i geometri: Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna;

d) per gli assistenti: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Marche e Sardegna;

e) per i coadiutori: direzione generale, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Marche e Sardegna.

La ripartizione dei posti di cui al precedente comma fra la direzione generale ed i compartimenti interessati sarà effettuata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione.

ART. 5.

Per il sottoelencato personale, da destinare presso i compartimenti della viabilità, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono nominate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e sono così composte:

1) geometri e disegnatori:

a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva - presidente;

b) da un docente di materia professionale designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento - membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima - membro con funzioni di segretario;

2) assistenti:

a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva - presidente;

b) da un docente di matematica designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento - membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale inferiore alla settima - membro con funzioni di segretario;

3) coadiutori:

a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva - presidente;

b) da un docente di dattilografia designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento - membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima - membro con funzioni di segretario.

Per il personale da destinare presso la direzione generale e presso i compartimenti, le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e sono così composte:

ingegneri, geologi ed architetti:

a) da un magistrato con qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di Stato e della Corte dei conti, presidente;

b) da un docente universitario designato dal Ministro della pubblica istruzione, membro;

c) da un funzionario tecnico dell'ANAS, con qualifica non inferiore a primo dirigente, membro;

d) da un funzionario amministrativo dell'ANAS, appartenente alla ex carriera direttiva, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, segretario.

All'onere derivante dall'espletamento dei concorsi di cui agli articoli precedenti, previsto in complessive 15 milioni di lire.

si fa fronte con i normali stanziamenti di bilancio per gli esercizi 1985 e 1986.

ART. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi per la copertura dei posti di geologo e di architetto sono banditi per la qualifica iniziale e per un numero di posti pari alla dotazione organica.

Il passaggio alla qualifica funzionale superiore avviene con le modalità previste dalle norme in vigore e nei limiti delle dotazioni organiche indicate nella tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge.

TITOLO II

RISTRUTTURAZIONE DELLE CARRIERE DIRETTIVE E DIRIGENZIALI

ART. 7.

La tabella X, quadri E ed F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge, e dalla tabella X - quadri E ed F -, di cui all'allegato B della presente legge.

ALLEGATO B

TABELLA X

QUADRO E - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Livello di funzione	Qualifica	Posti qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	7	Vice direttore centrale Ispettore generale.	7
E	Primo dirigente	30	Dirigente amministrativo centrale. Dirigente amministrativo compartimentale.	8 22

TABELLA X

QUADRO F - DIRIGENTI TECNICI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Livello di funzione	Qualifica	Posti qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	34	Vice direttore centrale - Ispettore generale.	12
			Capo di compartimento o di ufficio speciale.	22
E	Primo dirigente	26	Vice capo di compartimento o di ufficio speciale.	23
			Capo centro sperimentale di Cesano.	1
			Primo geologo centrale	1
			Primo architetto centrale	1

ART. 8.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, approva con apposito decreto, sentito il consiglio di amministrazione, i programmi di massima dei lavori e forniture predisposti annualmente e trasmessi con le proposte di priorità dai dirigenti capi compartimento.

Le assegnazioni ai compartimenti dei fondi sui capitoli di spesa per l'esercizio corrente vengono effettuate sulla base di tali programmi approvati ed i dirigenti capi compartimento assumono, nell'ambito dei fondi assegnati, singoli impegni di spesa nei limiti indicati nei successivi articoli 9 e 12.

ART. 9.

In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei dirigenti capi compartimento

della viabilità, nell'ambito della circoscrizione territoriale del proprio compartimento, sono le seguenti:

a) adottare i provvedimenti ed esercitare tutte le altre funzioni che sono loro direttamente attribuite da leggi, decreti o regolamenti o che vengono loro delegate dal Ministro;

b) predisporre le proposte di programmi di massima dei lavori e delle forniture e trasmetterle alla direzione generale per la determinazione di cui all'articolo 8 della presente legge;

c) approvare i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e le relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire 2 miliardi, qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere all'esecuzione dei lavori o procedere agli appalti, e sino all'importo di un miliardo per quanto concerne i lavori in economia e le relative forniture;

d) adottare i provvedimenti per la aggiudicazione o l'affidamento dei lavori e

forniture anche in economia, approvare contratti, assumere i relativi impegni di spesa nei limiti di valore di cui alla precedente lettera c) ed emettere i titoli di pagamento;

e) adottare i provvedimenti per la risoluzione e rescissione dei contratti, nonché per la definizione delle vertenze sorte in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, con le imprese esecutrici dei lavori affidati dal compartimento, quando ciò che si chiede che l'amministrazione prometta, paghi od abbandoni non superi lire 250 milioni;

f) approvare gli atti di transazione diretti a prevenire o a troncane contestazioni giudiziarie, quando non si tratti di controversie di cui alla lettera e) e quando ciò che l'amministrazione promette, rinuncia ed abbandona non superi lire 150 milioni;

g) approvare le convenzioni che vengono stipulate tra i compartimenti ed altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati per regolare singoli rapporti;

h) approvare i concordati sulle indennità di esproprio;

i) disporre la corresponsione dei compensi per revisioni dei prezzi definitive per un importo entro i limiti di competenza e comunque quando l'importo totale della revisione non superi la metà dell'importo contrattuale, sentiti i competenti organi consultivi;

l) nominare i collaudatori, approvare gli atti di collaudo dei lavori affidati dal compartimento e disporre la verifica tecnico-contabile degli atti di contabilità finale;

m) nominare, su proposta del primo dirigente tecnico, i direttori dei lavori ed i rispettivi collaboratori nonché disporre il movimento di personale compartimentale.

ART. 10.

In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le compe-

tenze dei primi dirigenti tecnici in servizio presso i compartimenti della viabilità sono le seguenti:

a) sostituire i dirigenti capi compartimento in caso di loro assenza o di impedimento temporaneo;

b) esercitare, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni dell'ingegnere capo previste dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia;

c) provvedere a far redigere gli elaborati necessari per la determinazione dei compensi revisionali per i lavori in corso ed a lavori ultimati;

d) coordinare l'attività delle sezioni esecutive lavori e proporre ai dirigenti capi compartimento i provvedimenti necessari per la loro migliore funzionalità;

e) provvedere al coordinamento ed alla sorveglianza dei centri di manutenzione e proporre ai dirigenti capi compartimento la distribuzione del personale addetto;

f) dirigere l'ufficio progettazione nell'ambito dei programmi disposti;

g) rappresentare l'amministrazione nelle procedure di determinazione delle indennità di espropriazione;

h) rappresentare l'amministrazione in seno alle commissioni regionali per il rilevamento dei prezzi dei materiali, trasporti e noli.

ART. 11.

In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei primi dirigenti amministrativi presso i compartimenti della viabilità sono le seguenti:

a) adottare i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disporre gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori;

b) presiedere le gare per l'aggiudicazione dei lavori e forniture, stipulare i contratti, le convenzioni e le transazioni la cui approvazione spetta ai dirigenti capi compartimento;

c) emettere i provvedimenti di concessione, autorizzazione e le licenze che interessano il demanio stradale, previa approvazione in linea tecnica;

d) provvedere alla liquidazione delle indennità di esproprio;

e) provvedere agli atti vincolanti dell'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per quanto di competenza;

f) provvedere alle spese da affidare in economia, di cui all'articolo 3 del regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'ANAS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1980, n. 423, relativamente a quanto previsto ai numeri 2, 3, 7 e 8 nell'ambito dei fondi assegnati;

g) approvare e liquidare gli atti di contabilità finale dei lavori affidati al compartimento.

ART. 12.

L'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è abrogato.

Presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS è costituito un comitato tecnico-amministrativo, di cui fanno parte: il dirigente superiore tecnico ispettore generale di zona competente, o un suo delegato di pari qualifica, che lo presiede, il dirigente capo compartimento, il capo dello ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o un suo delegato o un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici, l'avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato, i dirigenti tecnico ed amministrativo in servizio presso il compartimento.

Il parere di detto comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:

a) sui programmi di massima per lavori e forniture di cui all'articolo 8 della presente legge;

b) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire 2 miliardi, qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere alla esecuzione dei lavori o procedere agli appalti;

c) sui maggiori compensi da pagare alle imprese a seguito di vertenze con le stesse in corso d'opera o in sede di collaudo o per esonero di penali contrattuali per i lavori affidati dal dirigente capo compartimento, quando ciò che si chiede che l'amministrazione abbandoni, paghi o prometta non superi lire 250 milioni;

d) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni dei prezzi contrattuali a lavori ultimati entro i limiti complessivi di competenza per un importo di cui alla precedente lettera b), quando l'importo totale della revisione non superi il quinto dell'importo contrattuale nonché la durata dei lavori, per effetto delle sospensioni e proroghe intervenute, non abbia superato del venti per cento la durata contrattuale;

e) sugli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti di controversie di cui alla precedente lettera c) e quando ciò che l'amministrazione prometta, rinunci o abbandoni non superi lire 150 milioni;

f) sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti relativi a lavori appaltati per limiti di valore dal compartimento.

Il parere del comitato sostituisce nelle predette materie il parere del Consiglio di Stato.

Le funzioni di relatore sono espletate dal primo dirigente compartimentale competente per materia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente al settimo livello.

ART. 13.

Le funzioni di controllo previste dalle vigenti norme sono esplicate in sede compartimentale dalle ragionerie regionali del Ministero del tesoro e dalle delegazioni o sezioni regionali della Corte dei conti.

ART. 14.

I limiti di importo previsti dall'articolo 14, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, come modificati dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono così elevati:

1) limiti di cui alla lettera g): fino a lire 500 milioni;

2) limiti di cui alla lettera h): fino a lire 500 milioni.

La lettera i) del primo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituita dalla seguente:

« i) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire 5 miliardi o superi la metà dell'importo contrattuale ovvero la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe o sospensioni, superi di oltre la metà il tempo contrattuale iniziale ».

I limiti di importo previsti dall'articolo 17, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, come modificati dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono così elevati:

1) limiti di cui alla lettera a): rispettivamente fino a lire 2 miliardi e lire 6 miliardi e rispettivamente fino a lire 2 miliardi e lire 3 miliardi;

2) limiti di cui alla lettera e): rispettivamente fino a lire 100 milioni e lire 500 milioni.

La lettera g) del primo comma dell'articolo 17 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituita dalla seguente:

« g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione sia compreso fra lire 2 miliardi e lire 5 miliardi, non superi la metà dell'importo contrattuale e la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe e sospensioni, non superi di oltre la metà il tempo contrattuale iniziale ».

I predetti limiti di importo sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS, in base all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

ART. 15.

Le licitazioni private per l'appalto dei lavori e forniture il cui importo rientra nei limiti indicati nell'articolo 9 sono tenute presso i compartimenti della viabilità. Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, ad un funzionario inquadrato in un livello non inferiore al settimo. Su autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere esperite presso i compartimenti regionali licitazioni per lavori il cui importo superi quello indicato nel precedente articolo.

ART. 16.

I dirigenti superiori amministrativi e tecnici in servizio presso la direzione generale dell'ANAS, oltre alle normali competenze di legge, espletano le funzioni ispettive presso i compartimenti regionali della viabilità con competenze relative a zone comprendenti gruppi di compartimenti preferibilmente confinanti.

Le zone di competenza di ciascun ispettorato, di cui al primo comma, sono definite, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione.

Ai dirigenti superiori tecnici spetta altresì presiedere i comitati tecnico-amministrativi compartimentali e riferire agli organi consultivi centrali sui progetti e perizie redatti dai compartimenti che superano i limiti di competenza dei comitati predetti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 17.

In attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di funzione disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS può affidare, in via transitoria e comunque per non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione dei bandi relativi ai concorsi predetti, le funzioni di primo dirigente previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla presente legge, al personale della corrispondente carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di divisione (8° livello).

Il conferimento dell'incarico temporaneo di cui al precedente comma è disposto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione.

Ai funzionari ai quali viene conferito tale incarico temporaneo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, limitatamente al periodo in cui tale incarico viene svolto.

ART. 18.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai concorsi che l'ANAS bandirà per il conseguimento della qua-

lifica di capo cantoniere potranno partecipare i cantonieri dell'azienda, anche se sprovvisti del richiesto titolo di studio (licenza media inferiore), purché svolgano alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano svolto continuativamente per almeno due anni antecedenti l'entrata in vigore della legge 4 marzo 1982, n. 65, le funzioni di capo cantoniere.

L'attribuzione di tali funzioni dovrà risultare da provvedimento dell'amministrazione nel quale dovrà essere indicato il tronco lungo il quale il dipendente ha svolto le mansioni superiori.

Ai cantonieri promossi alla qualifica di capo cantoniere con decorrenza 1° luglio 1980 si applicano le disposizioni di cui al precedente primo comma.

Il servizio nella qualifica di cantoniere prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 marzo 1982, n. 65, viene valutato ai fini del raggiungimento dell'anzianità di anni cinque nella IV qualifica, richiesta dall'articolo 2, comma sesto, della medesima legge.

ART. 19.

Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 4 marzo 1982, n. 65, si applicano anche al personale operaio assunto dall'ANAS quale vincitore di concorsi pubblici banditi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, qualunque sia la data di nomina e sempreché eserciti le mansioni proprie di una delle qualifiche di mestiere indicate nel predetto articolo 16.

Le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 4 marzo 1982, n. 65, sono estese, altresì, al personale operaio inquadrato in ruolo successivamente al 23 marzo 1982, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, purché eserciti le mansioni proprie di una delle qualifiche di mestiere indicate nel medesimo articolo 16.

In deroga ai divieti sanciti dalle leggi finanziarie relative agli anni 1983, 1984

e 1985, l'articolo 17 della legge 4 marzo 1982, n. 65, trova applicazione anche per quegli operai il cui inquadramento in ruolo sia ancora da effettuare.

La decorrenza giuridica dell'inquadramento in ruolo di cui al citato articolo 17 viene stabilita in quella del 23 marzo 1982 sia per gli inquadramenti già effettuati, sia per quelli ancora da effettuare.

In deroga agli attuali limiti orari, previsti dalle vigenti disposizioni, il personale di esercizio (capi cantonieri, cantonieri ed operai) può essere autorizzato, per prestazioni connesse alla sorveglianza ed al ripristino della viabilità per sgombero neve, frane, alluvioni ed altre calamità naturali, ad effettuare sino a 460 ore di lavoro straordinario annuale, nell'ambito delle somme assegnate in bilancio.

Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, la lettera *u*) è così modificata:

« da quattro rappresentanti del personale designati elettivamente ogni quadriennio, che possono essere sostituiti da altrettanti supplenti ».

ART. 20.

L'articolo 20 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è così sostituito:

« Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture da eseguirsi a cura dell'ANAS, direttamente o in concessione, il parere degli organi consultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato ».

Il terzo comma dell'articolo 32 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è così sostituito:

« L'Azienda provvede direttamente alle locazioni, ai servizi ed alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento e,

previa delibera del consiglio di amministrazione, all'acquisto od alla costruzione di immobili da adibire a sedi della direzione generale e degli uffici periferici.

Provvede altresì alla gestione dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati ai servizi delle strade ed autostrade statali, degli autoveicoli e motoveicoli, degli impianti e dei macchinari di sua proprietà.

Per i beni gestiti dall'ANAS, la dichiarazione di cui all'articolo 829, primo comma, del codice civile è emessa dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, o, per delega, dal direttore generale dell'Azienda ».

ART. 21.

I compartimenti dell'ANAS hanno sede nei capoluoghi di regione. I compartimenti e gli uffici speciali sono articolati nelle sezioni staccate di cui all'allegata tabella A.

Viene istituito l'ufficio speciale per la grande viabilità in Sicilia. L'ufficio svolge l'alta vigilanza sulle autostrade siciliane in concessione.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio d'amministrazione, definisce con proprio decreto i compiti e gli organigrammi del predetto ufficio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I capi compartimento e i primi dirigenti compartimentali sono assegnati alle rispettive sedi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio d'amministrazione, per un periodo non superiore a tre anni.

L'incarico nello stesso compartimento non può essere prorogato per un periodo superiore ad un secondo triennio. In occasione dei trasferimenti, è riconosciuto il trattamento di missione per sei mesi.

TABELLA A

COMPARTIMENTI DELLA VIABILITÀ ED UFFICI SPECIALI

A) COMPARTIMENTI DELLA VIABILITÀ

Territorio	Sede	Sezioni staccate dipendenti
1) Valle d'Aosta	Aosta	—
2) Piemonte	Torino	Novara
3) Lombardia	Milano	Sondrio
4) Trentino-Alto Adige	Trento	Bolzano
5) Venezia Giulia e Friuli	Trieste	Udine - Pordenone
6) Veneto	Venezia	Belluno
7) Liguria	Genova	—
8) Emilia e Romagna	Bologna	—
9) Toscana	Firenze	—
10) Umbria	Perugia	—
11) Marche	Ancona	—
12) Lazio	Roma	—
13) Abruzzi	L'Aquila	Pescara
14) Molise	Campobasso	—
15) Campania	Napoli	Salerno
16) Lucania	Potenza	—
17) Puglia	Bari	Foggia - Lecce
18) Calabria	Catanzaro	Reggio Calabria - Cosenza
19) Sicilia	Palermo	Catania - Trapani - Agrigento
20) Sardegna	Cagliari	Sassari

B) UFFICI SPECIALI

Denominazione	Sede	Sezioni staccate dipendenti
1) di Cosenza	Cosenza	Salerno - Reggio Calabria
2) di Palermo	Palermo	Catania

ART. 22.

Il decentramento delle competenze amministrative della direzione generale dell'ANAS ai compartimenti della viabilità indicate nell'articolo 11, lettera a), della presente legge avviene entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quanto attiene alle seguenti materie: liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza, riscatti e computabilità in pensione dei servizi indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei periodi contributivi previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Resta ferma la competenza della direzione generale dell'ANAS di adottare, fino ad esaurimento, i provvedimenti derivanti dall'attuazione della legge 4 marzo 1982, n. 65, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52.

E abrogato l'articolo 54 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

ART. 23.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3.100 milioni nell'anno finanziario 1986, in lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1987, e in lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la specifica voce « Disposizioni urgenti di riorganizzazione e potenziamento dell'ANAS ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo alla votazione finale.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, preannuncio il voto di astensione dei senatori comunisti sul disegno di legge in esame. Voglio ribadire che si tratta di un provvedimento urgente e auspicare che la Camera lo approvi rapidamente in seconda lettura.

Detto questo, però, noi abbiamo piena consapevolezza che esso non determinerà quella svolta sostanziale di cui l'ANAS ha certamente bisogno. Si tratta di una misura tampone che pone rimedio alle falle più clamorose di questa Azienda e che tende a darle un minimo di capacità di azione. Tutto ciò, ripeto, è insufficiente, ma necessario.

Vogliamo esprimere anche un apprezzamento per alcune parti del provvedimento, soprattutto quando esso ci sottopone l'ampliamento della pianta organica, in modo particolare con riferimento all'assunzione di quadri tecnici e di geologi. Ridare capacità progettuale all'ANAS è necessario alla luce anche delle recenti osservazioni della Corte dei conti.

Noi criticiamo il fatto che tutto questo avvenga in un contesto che non prefigura ancora la riforma complessiva dell'ANAS. Riteniamo che essa non sia ulteriormente rinviabile. Sono da conseguire obiettivi di efficienza e di economicità ed una forte capacità manageriale; occorre aumentare, anche in questo settore che è chiamato ad importanti e future scadenze, la qualificazione della pubblica amministrazione.

Questo è urgente, ripeto, perchè sono impegnativi gli appuntamenti che l'ANAS ha di fronte. L'Azienda dovrà gestire il Piano decennale della viabilità, il programma triennale che ne rappresenta uno stralcio e che abbiamo appena approvato, dovrà procedere alla più completa e soddisfacente manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale, dovrà darsi nuovi modelli organizzativi per le opere di manutenzione.

Nel merito rileviamo i seguenti limiti. Si riorganizzano i compartimenti, le competenze, la capacità di spesa, ma non viene assegnato alle regioni il ruolo che alle stesse secondo noi competerebbe. Molto spesso le regioni collaborano con i compartimenti, anzi per istituto hanno competenza in materie che si esplicano in rapporto all'azione del compartimento. Le regioni svolgono anche una funzione di rappresentanza e di coordinamento politico degli enti locali. È auspicabile che in sede di riforma dell'ANAS il ruolo delle regioni venga tenuto nella dovuta considerazione.

Vi sono norme contenute nel disegno di legge in esame relative alla revisione prezzi di competenza del capo compartimento, che noi riteniamo di subire per il momento, in attesa che tutta questa materia della revisione prezzi e della aggiudicazione dei lavori venga riordinata.

In tal senso, ribadiamo la nostra sollecitazione perchè la discussione del disegno di legge n. 1004 e degli annessi provvedimenti, che sono all'esame della Commissione lavori pubblici di questo ramo del Parlamento, venga ripresa e quanto prima conclusa.

Uno dei punti importanti del disegno di legge in esame è il trasferimento della sede del compartimento da Bolzano a Trento. Questa decisione ha sollevato forti perplessità alla Camera. Abbiamo ritenuto, pur comprendendo tali perplessità, che non fosse il caso di apportare modifiche al testo che ci è stato trasmesso proprio per non creare ulteriori intralci all'*iter* della legge, che — ripeto — deve essere il più rapido possibile.

Tuttavia, mi permetto di suggerire all'onorevole Sottosegretario che questa innovazione venga seguita con la dovuta attenzione, in quanto vi saranno certamente problemi conseguenti alla decisione stessa per cui sarà necessario garantire un equilibrio di gestione nel rispetto delle legittime aspettative dei cittadini, sia di lingua italiana che di lingua tedesca, che fanno parte di quella regione.

Relativamente all'assegnazione del territorio della provincia di Belluno al compartimento di Venezia, signor Sottosegretario — e gradirei la sua attenzione almeno su questo punto — chiediamo con molta forza che

siano date tutte le garanzie perchè la sezione staccata dipendente da Belluno che opererà in montagna sia messa in grado di operare pienamente con adeguati poteri, risorse e mezzi, istituendo da subito i previsti centri operativi.

Vogliamo insomma ribadire che sarebbe inaccettabile che tale cambio di assegnazione della provincia di Belluno ad un compartimento con competenza prettamente su un territorio pianeggiante provochi conseguenze negative per un territorio che ha caratteristiche tanto peculiari, quale quello, appunto, della provincia di Belluno.

Vorrei ricordare — e mi avvio alla conclusione — che questo provvedimento non risolve due questioni. La prima è quella relativa alla definitiva sistemazione in ruolo (e in quello appropriato) dei circa 1.000 cantonieri che da anni sono assegnati a funzioni diverse da quelle per le quali sono stati assunti (funzioni di ufficio), senza vedersi riconosciuti i conseguenti diritti, a cominciare dal salario, e lo sviluppo di carriera.

Sappiamo che vi è un impegno del Governo a dare risposta a tale questione; vi sono oramai anche intese tra forze politiche ed organizzazioni sindacali ed esiste già un disegno di legge al riguardo, presentato alla Camera dei deputati, e chiediamo che quanto prima questo provvedimento venga approvato per riportare, appunto, a correttezza una situazione anomala che incide sul funzionamento dell'ANAS.

Da ultimo, vogliamo rilevare che vi è una contraddizione di comportamenti da parte della maggioranza e del Governo. Infatti, da questo disegno di legge non viene accolta la richiesta del personale direttivo, amministrativo e tecnico in servizio al 1° gennaio 1978 di essere inquadrato nel ruolo ad esaurimento.

Tale misura, che non è stata adottata per coerenza con la legislazione generale sul pubblico impiego, di recente approvazione, è stata però adottata in altre sedi, come nella Ragioneria dello Stato e in alcune regioni. Quindi, è bene non affrontare situazioni analoghe usando due pesi e due misure perchè ciò, oltre a provocare comportamenti contraddittori, determina anche motivi di insod-

disfazione, ai quali il legislatore solitamente è chiamato a porre rimedio.

Concludo, ribadendo il voto di astensione dei senatori comunisti perchè si tratta di un provvedimento utile ma, purtroppo, tardivo e parziale; non prefigura la riforma che noi chiediamo con molta forza. Quindi, la nostra è una astensione che vorrei definire anche benevola in quanto ci sono state date assicurazioni che i problemi da me sollevati nel corso del mio breve intervento sono all'attenzione del Governo e presto avranno soluzione.

COLOMBO VITTORINO (V.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO (V.). Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana dichiara il suo voto favorevole al disegno di legge in discussione. A nostro avviso anche se esso rappresenta solo un primo passo su una strada che dovrebbe essere notevolmente più lunga e complessa, è tuttavia un passo importante e significativo.

La finalità che il provvedimento si propone, cioè di mettere l'ANAS in condizione di operare in modo più adeguato alle necessità di oggi, in linea con una tradizione che è di serietà e di preparazione tecnica ma che esige indubbiamente un potenziamento, trova una prima risposta con un aumento degli organici, con una riorganizzazione che prevede il decentramento di funzioni, la ridelimitazione dei compartimenti e un insieme di misure che, pur se modeste, sono in grado di dare risultati altamente positivi.

Certamente si porrà qualche problema. Il collega, senatore Lotti, ha parlato della nuova sezione di Belluno di cui è prevista la costituzione nel compartimento del Veneto, mentre finora quella provincia faceva capo al compartimento di Bolzano. La razionalizzazione comporta logicamente questo spostamento, ma non vi è dubbio che l'inclusione di una provincia così tipicamente di montagna, che aveva una notevole omogeneità con quella di Bolzano e con il Trentino-Alto Adige, in un compartimento che interessa una

regione che ha caratteristiche quanto meno molto più varie, porrà dei problemi. Quindi anche noi sottolineiamo vivamente la necessità che la sezione, che non a caso è prevista, pur nell'ambito del compartimento del Veneto, abbia una sua capacità operativa, una sua strutturazione organizzativa e una sua dotazione di mezzi, tali da metterla in grado di rispondere nel modo migliore alle esigenze.

Anche noi abbiamo valutato attentamente, in sede di discussione nell'8ª Commissione permanente, l'opportunità di apportare modifiche al testo pervenutoci dalla Camera. Certamente qualche modifica sarebbe stata auspicabile: è stato già citato il problema del personale che dovrebbe essere più correttamente inquadrato tra le categorie impiegate — perchè si tratta di cantonieri che svolgono in effetti mansioni del tutto diverse — che tuttavia non trova una risposta in questo disegno di legge. Potremmo inoltre citare, in merito al capitolo che attiene alla ristrutturazione delle carriere direttiva e dirigenziale, il problema non risolto del personale direttivo, il quale non trova nelle norme al nostro esame uno sbocco confacente quanto meno con le legittime aspettative degli interessati. Ci rendiamo conto che si tratta di un tema che investe anche altre categorie, in altri settori dell'amministrazione statale, anzi pressochè tutto il settore del pubblico impiego, in maniera analoga se non identica, e quindi richiede soluzioni che vanno armonizzate in tutto il comparto, non limitate a un settore specifico. Sappiamo viceversa che, per quanto riguarda i cantonieri, c'è un disegno di legge già in fase di discussione, al quale anche i parlamentari della Democrazia cristiana hanno dato il loro apporto, come presentatori: ci auguriamo che venga approvato quanto prima dall'altro ramo del Parlamento e che possa giungere quindi al nostro esame e alla nostra approvazione.

Vi sarebbero altri rilievi da fare che però non ci hanno distolto dal proposito di pervenire quanto prima all'approvazione del disegno di legge così come ci è giunto dalla Camera dei deputati, preferendo al ritardo e alle modifiche, che pure avrebbero costituito un perfezionamento, l'immediata entrata in vigore. Purtroppo ciò non sarà possibile per-

chè per un articolo — quello che riguarda la copertura finanziaria — il disegno di legge dovrà tornare alla Camera dei deputati. Ci auguriamo che questo non costituisca un ostacolo — certamente è molto modesto — e ci auspichiamo che la Camera dia la sua approvazione quanto prima.

Infatti — concludendo — il nostro voto favorevole, come dicevo, è commisurato all'urgenza di cominciare a operare per ridare all'attività dell'ANAS lo smalto che ha avuto in altri tempi e che certamente è necessario anche nei nostri giorni tanto impegnativi anche nel settore delle opere pubbliche stradali. (*Applausi dal centro*).

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, voteremo a favore poichè riteniamo tale provvedimento importante, ancorchè non risolutivo, e anche se avremmo preferito una riforma radicale del tipo di quella recentemente approvata dal Parlamento per le ferrovie dello Stato.

Siamo certi che con questo provvedimento, che si sostanzia in una significativa ristrutturazione dell'azienda, l'ANAS potrà meglio e più adeguatamente operare, soprattutto in riferimento al piano di potenziamento della grande viabilità. Per queste ragioni il voto del Gruppo socialista sarà favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Formazione dei medici specialisti» (847)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 847

Ricordo che nelle sedute del 23 gennaio, dopo un'integrazione alla relazione scritta

svolta dal senatore Campus, è stata approvata una proposta di questione sospensiva avanzata dal senatore Valitutti.

Riprendiamo quindi la discussione del disegno di legge.

È stato presentato alla Presidenza un emendamento che muta la clausola di copertura del provvedimento.

Tale emendamento deve essere trasmesso, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, alla 5ª Commissione affinché questa — udito anche il parere del Governo — riferisca all'Assemblea sulla validità della copertura proposta.

Si può quindi iniziare solo la discussione generale, fermo restando che oggi la discussione stessa non sarà dichiarata chiusa.

È iscritto a parlare il senatore Condorelli. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro della pubblica istruzione, onorevoli colleghi, ci presentiamo a questo appuntamento legislativo per disciplinare nel contempo la formazione del medico specialista e l'accesso alla facoltà di medicina da parte degli studenti con enorme ritardo rispetto all'Europa, rispetto alla nostra Costituzione, rispetto alle attese del paese.

In ritardo nei confronti dell'Europa: sappiamo da tempo che in tutte le nazioni della Comunità europea lo specializzando frequenta a tempo pieno e per tutta la durata dell'anno solare il corso di specializzazione con emolumenti adeguati nelle strutture, che sono rese disponibili, sia universitarie che ospedaliere. Quindi, tutto il mondo è d'accordo su questo punto fondamentale: la necessità che lo specializzando partecipi per tutto l'anno alle attività mediche e che debba essere retribuito in modo da attuare il principio dell'imparare lavorando a tempo pieno, consentendogli così l'acquisizione di una qualificazione di altissimo livello. La direttiva CEE n. 82/76 si muove proprio in questa direzione.

Onorevoli colleghi, siamo però in ritardo anche verso la nostra Costituzione, perchè questa all'articolo 34, terzo e quarto comma, recita: «I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica

rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».

Ora, a me sembra che tanto la direttiva CEE 82/76 che questo disegno di legge oggi in discussione si muovano proprio nell'ottica della nostra Costituzione, assicurando quindi ai meritevoli la possibilità di accedere ai corsi di studio più elevati: in questo senso dobbiamo interpretare anche i corsi post-universitari.

Siamo in ritardo certamente anche rispetto alle attese del paese perchè tutti richiedono un notevole miglioramento delle capacità professionali dei medici e non c'è bisogno di fare inchieste per accertare questo aspetto. Sono note a tutti le proteste che da tante parti del paese vengono sollevate. Voglio riferire le risultanze di una recentissima indagine del Censis sui comportamenti della domanda dei cittadini in tema di sanità: ebbene questa indagine ha documentato che la metà degli italiani ritiene inadeguata la preparazione del personale sanitario oltre che l'organizzazione dei servizi sanitari.

Durante l'appassionato dibattito che si è svolto nelle Commissioni riunite sanità e pubblica istruzione è stata sollevata, da parte soprattutto delle opposizioni, una critica al collegamento, che si è voluto fare in questo disegno di legge, tra il problema della formazione del medico specialista, in conformità alle norme CEE, e la disciplina dell'accesso alle facoltà di medicina. Questa è stata la critica sollevata e personalmente ritengo che, invece, esistano diverse e valide motivazioni per cui i due procedimenti debbano essere assolutamente collegati. Indicherò ora alcune di queste motivazioni.

Innanzitutto, vi è una questione elementare di giustizia perchè non è giusto tollerare quanto avviene oggi: tutti possono laurearsi *ad libitum*, senza alcuna restrizione.

Aveva fatto bene il Ministro della pubblica istruzione ad aumentare le tasse di iscrizione per gli studenti fuori corso, e quello sarebbe stato veramente un modo per diminuire questa piaga gravissima degli studenti fuori corso, che rappresentano in tutte le facoltà circa il 33 per cento degli iscritti. Mi sembra,

però, che ormai questa norma sia venuta meno.

Ritengo, quindi, che sia ingiusto consentire ad un numero veramente elevato di giovani di conseguire la laurea per poi determinare una strozzatura a livello di ingresso nelle scuole di specializzazione.

Vi è un secondo aspetto, che è molto importante e sul quale certamente non si può non convenire, e cioè che un buono specialista non può che provenire da un laureato in medicina adeguatamente formato durante il suo corso universitario. Mi sembra che questo sia un fatto elementare.

Desidero sottolineare un terzo punto. Non si comprende la ragione per la quale si dovrebbe richiedere una elevata preparazione professionale agli specialisti e non anche, e soprattutto, direi, ai medici generici, cioè a quei medici di prima istanza, dai quali in gran parte dipende la salute dei cittadini, medici che svolgono una funzione importante anche nel campo della prevenzione e la cui cattiva preparazione è causa non soltanto di scarsa qualificazione dell'attività professionale medica, ma anche — ed in misura rilevante — di incremento e di spreco delle risorse finanziarie impiegate per la sanità. E ritornerò su questo punto.

Detto questo, onorevoli colleghi, vorrei insistere sul concetto della assoluta necessità per lo Stato di una adeguata preparazione dei medici. Lo farò, onorevoli colleghi, con parole che non sono mie, ma di un autorevole membro di questa Assemblea nei primi anni del secolo, il senatore Guido Baccelli, che fu un grandissimo e geniale clinico nonché uomo politico; in tale veste rivestì anche la carica di Ministro della pubblica istruzione. Guido Baccelli, nel 1902, così si esprimeva: «Dobbiamo essere tutti consci che la principale forza dei popoli si fonda sulla sanità e sulla gagliardia dei singoli individui e che la ricchezza più salda e più produttiva sta nella potenza del lavoro umano per cui i medici debbono rivolgere ogni cura a difendere il lavoratore dalle insidie e dai morbi che ne metterebbero in pericolo la vita e ne affievolirebbero l'energia».

Dicevo poc'anzi che il dibattito che si è svolto nelle Commissioni riunite pubblica

istruzione e sanità su questo disegno di legge è stato molto vivace e appassionato. Io ho sempre sostenuto che il problema importante non è quello dell'occupazione dei medici. Personalmente ho sempre rifiutato di ragionare in questi termini. Questo problema sicuramente esiste ed è gravissimo, ma non desidero dargli un'impostazione corporativa. Non credo sia da accettare alcuna motivazione che ci possa spingere verso la necessità di ridurre il numero dei medici soltanto per motivi occupazionali. Il problema, secondo me, è molto più grave ed è proprio quello della necessità di assicurare una adeguata formazione professionale del medico la quale è un diritto del malato e un dovere dello Stato, che ha l'obbligo di tutelare la salute dei cittadini innanzitutto elevando le qualità professionali dei medici e poi, in secondo luogo, aumentando l'offerta di servizi tecnicamente efficienti.

Pertanto, onorevoli colleghi, credo sia doveroso considerare con serenità gli errori che sono stati commessi finora. Non parlo con disprezzo degli errori, perchè l'errore, a mio modo di vedere, rappresenta una delle metodologie della scienza e della ricerca e infatti l'errore, se considerato criticamente, ci può portare a trovare la giusta soluzione dei problemi. Sono stati commessi molti gravi errori: in primo luogo vi è stato il rifiuto di attuare qualsiasi limitazione all'iscrizione nelle facoltà di medicina onde evitare la plethora che rende vano qualsiasi sforzo educativo degli insegnanti. Si è anzi agevolato il sovraffollamento delle facoltà concedendo con la legge n. 910 le iscrizioni a giovani muniti di qualsiasi tipo di diploma di scuole secondarie superiori, anche di quelle assolutamente inadatte a fornire il minimo di cultura umanistica a chi dovrebbe aspirare all'esercizio della più umana delle professioni.

In secondo luogo nella maggioranza delle facoltà nessun provvedimento si è adottato per aumentare il numero dei posti letto ai fini dell'educazione clinica degli studenti: anzi il numero dei degenti nella maggior parte delle cliniche è diminuito.

In terzo luogo si è creduto di provvedere all'insegnamento alle crescenti masse studentesche che affollano le scuole di medicina

moltiplicando il numero delle cattedre e degli insegnamenti complementari delle più frammentarie specialità, onde i giovani, avvertendo la sterilità di un insegnamento nozionale ai fini dell'educazione medica nel biennio clinico, disertano abitualmente le lezioni.

Quindi ci siamo mossi in modo anacronistico in questi ultimi anni, non abbiamo seguito adeguatamente la trasformazione della società, siamo andati contro il corso della storia. Eppure voglio citarvi un esempio davvero istruttivo al riguardo: nel 1876 Ruggero Bonghi, che fu Ministro della pubblica istruzione, elaborò un'inchiesta sulle deficienze delle nostre facoltà mediche e si accorse che a Napoli c'era un sovraffollamento. Gli studenti di medicina erano 160 — attualmente ne abbiamo 12.000 — mentre gli istituti clinici disponevano di un solo posto letto per tre studenti. Allora che cosa impose? Impose di triplicare le cliniche mediche: le patologie mediche furono triplicate e dotò inoltre gli istituti scientifici delle discipline fondamentali di tutti i mezzi adeguati per far fronte alle esigenze.

In contrasto per lunghi anni abbiamo assistito troppo inerti al fenomeno della trasformazione dell'università da scuola di *élite* in scuola di massa e non ci siamo preoccupati di adeguare le strutture universitarie al compito dell'educazione di un numero di discenti sempre crescente, certamente in misura esuberante rispetto al reale fabbisogno di professionisti per le esigenze dello sviluppo sociale. E i risultati che abbiamo ottenuto sono stati veramente disastrosi.

Certamente siamo falliti nello scopo di ottenere la trasformazione della scuola di *élite* in scuola di massa, anzi abbiamo ottenuto un effetto più elitario perchè prima pochi emergevano in una platea di professionisti mediamente validi, adesso invece sempre pochi professionisti validi emergono in una marea di professionisti non adeguatamente preparati. Quindi il risultato è ancora più elitario, proprio di senso opposto a quello che si voleva ottenere con la politica della larga ammissione degli studenti alle facoltà di medicina. E per il colmo chi sono stati più danneggiati? Sono stati danneggiati soprat-

tutto gli studenti più poveri, quelli dei ceti sociali non abbienti, perchè non hanno dalle famiglie quel supporto economico che è certamente fondamentale per far fronte con serenità all'oneroso e totale impegno che la formazione professionale richiede.

Onorevoli colleghi, certamente è doloroso dire queste verità, ma sarebbe grave colpa, da parte nostra, tacerle perchè l'attuale situazione delle facoltà mediche, ove dovesse perdurare, comprometterebbe ancora di più l'efficienza delle nuove generazioni di medici, con gravissimo danno del decoro di una classe professionale di nobilissime tradizioni e delle stesse istituzioni sanitarie del nostro paese.

Durante il dibattito in Commissione è stata ricordata la preoccupazione espressa dalla conferenza dei rettori sugli effetti negativi indotti su tutte le altre facoltà dalla riduzione dell'accesso alle facoltà mediche.

Ora, certamente non possiamo considerare il problema del riordinamento delle facoltà mediche separatamente da quello della riforma universitaria in generale. Sarebbe, io direi, da dissennati distaccare le facoltà mediche dalla *universitas studiorum*. Però è anche indiscutibile che le scuole di medicina, come quelle di qualunque scienza applicativa, hanno propri problemi educativi, assistenziali e di ricerca scientifica. Sotto questo aspetto l'ordinamento di esse, per quanto ispirato alle esigenze di qualsiasi insegnamento superiore, richiede particolarità di struttura e di organizzazione didattica, al fine di assicurare non solo il progresso della ricerca scientifica, ma anche l'alta funzione assistenziale delle cliniche e la migliore preparazione professionale dei medici generici, specialisti e dei funzionari sanitari che costituiscono l'anima, la parte essenziale dell'assistenza sanitaria della nazione. Si tratta quindi di problemi generali comuni a tutte le facoltà e di problemi specifici delle facoltà di medicina che devono essere risolti in parallelo.

Non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che l'aumento vertiginoso della popolazione me-

dica è un fattore di incremento della spesa sanitaria. Questo è un altro motivo che ci impone di considerare con attenzione il problema dell'accesso degli studenti alle facoltà di medicina. Non si può sfuggire anche in questo campo alla ferrea legge dell'economia per cui l'aumento dell'offerta fa aumentare la domanda.

Vorrei poi soffermarmi su un altro problema che spesso è trascurato ma che a mio modo di vedere, è veramente importante: il decadimento dei valori etici della professione medica proprio a causa dell'elevato numero di studenti e di medici.

Onorevoli colleghi, l'etica non si insegna certamente in cattedra. L'etica è comportamento e questo si impara vedendo operare il proprio docente, vivendo insieme ad esso. Siamo in un momento di grave crisi, perchè la rottura del rapporto etico docente-discendente e anche del rapporto etico medico-paziente è stata dirompente, non soltanto per l'università ma per tutta l'assistenza sanitaria.

Pensate a quello che avviene nella professione del medico generico, a questo numero elevatissimo di medici extraospedalieri, oltre 100.000, che ha imposto di inventare il sistema della quota capitaria, per cui un medico ha un certo numero di assistiti — ne deve avere oltre 1.000 — per poter racimolare un onorario che gli consenta di vivere.

Il rapporto tra questo medico ed il suo assistito è un rapporto estremamente tenue, solo di interesse reciproco e qualche volta anche di ricatto reciproco. Infatti il medico sta sotto la soggezione del suo assistito, che gli impone magari di prescrivere certe analisi di laboratorio perchè ha letto su un rotocalco oppure ha appreso dalla televisione che quell'indagine potrebbe essergli utile: la cosiddetta «cultura della salute» che va crescendo proprio sotto l'influenza dei *mass-media*.

Al di fuori dell'ospedale, il rapporto medico-paziente esce da qualsiasi schema eticamente consentito. Nel migliore dei casi, è un rapporto di reciproca indifferenza, quando non addirittura di reciproca disistima.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue CONDORELLI). Le conseguenze sono state dirompenti non soltanto per la qualità della professione medica, ma anche per la spesa sanitaria. Infatti, da questo rapporto sbagliato, è nata la facile ricettazione del medico che deve prescrivere sollecitato dal suo assistito, la facile ospedalizzazione quando l'assistito diventa malato e pertanto un peso ingombrante, per cui viene spedito in ospedale, nonchè la facile prescrizione degli esami di laboratorio, sotto la spinta, come dicevo, della cosiddetta «cultura della salute». Veramente, gli effetti sono stati disastrosi non solo per la dignità della professione medica ma anche per la spesa sanitaria.

Vi sono anche altri motivi per cui s'impone una disciplina dell'accesso alla facoltà di medicina, e quello fondamentale, onorevole Ministro, si desume proprio dalla tabella 18. Lei, senatrice Falcucci, è una benemerita in questo campo: finalmente ha proposto un riordinamento della facoltà di medicina all'altezza dei tempi, all'altezza della cultura medica europea e mondiale. Ebbene, come potremo attuare questa tabella 18, se non si provvederà al contenimento del numero dei medici? Come si potrà applicare questa tabella ai 140.000 iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia? A mio avviso, sarà impossibile. Quindi, i due provvedimenti riguardanti rispettivamente la tabella 18 ed il numero programmato sono strettamente collegati tra loro.

Vorrei ancora, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, fare un'altra considerazione. Il compito dei politici è importantissimo anche nella difesa dell'umanità della professione medica, intesa come fondamento etico, sacro ed intangibile, che deve essere protetta con vigile cura dalle deformazioni che le esigenze della civiltà di massa tendono ad imprimerle.

Non siamo stati in grado di svolgere adeguatamente, dalle nostre posizioni di politici o di professori universitari, la funzione di

guida nel vaglio dei problemi educativi, professionali e sociali che si sono andati profilando in questi ultimi 50 anni, da quando cioè ha preso inizio quel movimento di evoluzione e trasformazione dalla millenaria civiltà di scelta verso la nuova forma di civiltà di massa, fenomeno questo che è all'origine della grave crisi che oggi travaglia la scuola, la professione medica e l'assistenza sanitaria. Vi è stato ritardo nella risoluzione dei problemi man mano andati maturando durante la fase di evoluzione e trasformazione dalla civiltà di scelta a quella di massa, che nell'ultimo decennio ha assunto proprio una dimensione esplosiva.

Non si può che avere un senso di grave desolazione e di smarrimento di fronte a quanto sta avvenendo in questi giorni — mi riferisco alla massiccia agitazione dei medici — quando si consideri che la professione del medico è stata universalmente ritenuta quasi un apostolato per la somma di sacrifici, di rinunce, di ansie che nello studio e nell'esercizio essa comporta. La persona del medico, che per lungo tempo è stata considerata come la più tipica espressione di una civiltà di scelta, nella quale l'infermo, il cittadino vede una figura carismatica, direi «il dottore» per antonomasia, ha subito le insidie della trasformazione ed evoluzione dalla civiltà di scelta in civiltà di massa. Ma molta poca attenzione è stata posta dai politici per evitare che questa trasformazione, imposta dall'evoluzione della società, danneggiasse il fondamento etico, l'umanità della professione medica.

Eppure, onorevoli colleghi, questa evoluzione della figura del medico, imposta dalla trasformazione della società e soprattutto dal fatto che il medico ha assunto compiti diversi da quelli di terapeuta per accedere ai problemi della prevenzione, e tutte le insidie ad essa legate erano state intraviste. Vorrei citare ancora una volta quel grande clinico che ho già ricordato poc'anzi, Guido Baccelli,

il quale, tra i suoi grandissimi meriti, ebbe anche quello di aver ideato la cosiddetta «medicina politica», cioè quella medicina volta non alla cura delle malattie ma alla protezione della salute — geniale anche in questo! — e quindi di aver compreso la necessaria evoluzione del ruolo del medico ai fini dell'assolvimento di questo compito. Egli però ammoniva, prevedendo quanto sarebbe accaduto molti decenni dopo, che «i medici, militi della medicina sociale, non devono trasformarsi in freddi funzionari, ma devono portare la loro opera assistenziale e il calore umano e vedere nei loro malati i figli del popolo, la cui salute collettiva va protetta per tutelare quella dei singoli».

Quindi, onorevoli colleghi, la riorganizzazione delle facoltà di medicina, al fine di assicurare una elevata preparazione professionale ed etica dei medici generici e, nei corsi postuniversitari, degli specialisti, deve costituire il problema di base della riforma sanitaria nazionale, giacchè la buona qualità dei medici è il presupposto necessario di ogni efficiente organizzazione assistenziale.

Ora, il problema della sanità, purtroppo, non solo in Italia, viene visto come un qualsiasi problema finanziario, senza quelle implicazioni morali e psicologiche proprie di un campo che è assolutamente al di fuori di ogni confronto. Lo Stato, in tema di sanità, dovrebbe comportarsi come un qualsiasi padre di famiglia, che a tutto rinuncia fuorchè alle spese per la salute dei figli; lo Stato, che dovrebbe essere il padre di tutti i cittadini, dovrebbe imitare la condotta di qualsiasi padre di famiglia. Per questo, onorevole Ministro, sono rimasto veramente perplesso, direi sconcertato, di fronte a questa riluttanza nel trovare quelle poche lire che servono per adeguare la formazione del medico specialista allo *standard* esistente in tutta Europa e veramente sono rimasto trasecolato di fronte a queste resistenze, mentre è tanto facile trovare denaro per altre cose!

Certo, onorevoli colleghi, questo disegno di legge rappresenta un fatto veramente storico per l'università e lei, onorevole Ministro, avrà un grandissimo merito nella storia perchè si tratta di una grande inversione di tendenza. Passiamo dalla fase della demago-

gia, della malintesa libertà — dico «malintesa» perchè la libertà non è improvvisazione, la libertà è disciplina, è sacrificio, è ordine — a un'altra fase: quella della responsabilità; si tratta quindi di un'inversione di tendenza e vogliamo con questa legge iniziare a dare molta serietà agli studi.

Ed è un primo passo, perchè altri interventi legislativi saranno necessari. Sarà necessario un profondo riordinamento dell'abilitazione all'esercizio della professione medica. Dobbiamo anche dare un assetto organico alla formazione permanente del medico; e non possiamo consentire che un medico si laurei e poi possa svolgere la sua professione, quando sappiamo che ormai il rinnovamento del patrimonio culturale nella medicina si verifica in due anni. Prima si parlava di cinque anni, ma adesso, dopo due anni vi è una necessità di aggiornamento, per cui il medico che non esercita in un ospedale non ha la possibilità di rinnovare rapidamente e continuamente le sue nozioni. Dunque questo è un aspetto molto importante di cui lo Stato si deve fare carico. Dobbiamo assolutamente costituire una scuola superiore di sanità pubblica per la qualificazione dei sanitari e degli amministratori destinati, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, alle varie funzioni di igiene e sanità pubblica, di amministratori delle unità sanitarie locali e degli ospedali. Il senatore Bompiani ha presentato un disegno di legge a proposito.

Dobbiamo anche associare, onorevole Ministro, all'insegnamento clinico-universitario le istituzioni ospedaliere, dobbiamo fare questa opera: io rimango perplesso quando vedo, da parte di colleghi universitari, assumere posizioni ostili verso gli ospedali. La cultura non si può ingabbiare! Ciascuno di noi deve valere per quello che è e che sa. Sarà veramente un grande giorno quando non vi saranno più i concorsi universitari e le facoltà potranno scegliere gli uomini di cultura ovunque essi si trovino. Questa è un'utopia, lo capisco, ma di fronte a quello che sta avvenendo nei concorsi universitari in questi giorni, onorevole Ministro!... È un fatto gravissimo: spero che lei mediterà su questo punto. Dobbiamo dare serenità ai nostri giovani, non possiamo considerare questi con-

corsi universitari come lotterie in cui professori sorteggiati possono fare quello che credono, facendo passare avanti soltanto i propri allievi, a difesa delle cosiddette scuole. È una cosa vergognosa, non più tollerabile. Io che sono stato sempre contrarissimo ad ogni forma di *ope legis*, arrivati a tal punto dico che la forma più morale è l'*ope legis*. Spero che lei vigorosamente, signor Ministro, intervenga in questa situazione che rappresenta un vero e proprio sconcio.

VALITUTTI. Purtroppo il Ministro non può intervenire.

CONDORELLI. Onorevole Presidente, vorrei farle una confessione: se vi è stato un motivo che mi ha spinto ad accettare la candidatura al Senato della Repubblica è stato proprio il desiderio, come intellettuale, di contribuire alla risoluzione di tali problemi. Ho sentito il dovere civile di partecipare a questa opera di alto impegno politico, qual è quello di senatore della Repubblica, un'opera che considero assai più elevata, assai più nobile, di quella svolta da un docente universitario. È proprio per portare questo contributo alla soluzione di problemi di così rilevante importanza per la vita dell'università e della assistenza sanitaria che temporaneamente ho rinunciato alla mia autentica vocazione che è l'insegnamento universitario e la ricerca.

Mi auguro, signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, che questo disegno di legge possa essere approvato e che possano essere trovati i fondi necessari per consentire agli specializzandi di frequentare a tempo pieno i corsi di specializzazione e mi auguro inoltre che questa legge sia il primo passo verso una riforma globale degli studi di medicina che possa mettere l'Italia allo stesso livello degli altri paesi europei. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, signor Ministro, pochi ma onorevoli colleghi, questo

disegno di legge, che è stato discusso ed approvato in sede referente dalle due Commissioni congiunte pubblica istruzione e sanità, ha alla sua origine due direttive della Comunità europea: la direttiva n. 362 del 1975 e la direttiva n. 76 del 1982. La prima di queste, che doveva essere attuata con leggi che il Parlamento avrebbe dovuto approvare, scade il 31 dicembre 1982, senza che il Parlamento avesse provveduto alla sua attuazione. Subentrò allora la direttiva n. 76 del 1982. Mentre la prima direttiva concerneva il «coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico», la seconda direttiva è assai più penetrante, perchè riguarda il riconoscimento delle lauree, il riconoscimento dei titoli medici, quindi anche dei titoli che rilasciano le scuole di specializzazione e, soprattutto, l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento dei medici e degli specializzati nei paesi che fanno parte della Comunità economica europea, con conseguente diritto alla libertà di prestazioni dei medici sia comuni che specializzati. È una direttiva che non può non incidere sensibilmente sulla disciplina degli studi medici in ogni paese della Comunità.

Ora che sono trascorsi già quattro anni dall'emanazione di questa direttiva così incisiva e penetrante, se lasciamo trascorrere ancora altri anni per darle attuazione, rischiamo di essere condannati dalla Corte di giustizia europea, ma soprattutto rischiamo di subire un danno dal prolungato mancato adempimento della direttiva, perchè se non ci uniformiamo nella disciplina delle scuole di specializzazione alla direttiva n. 76 del 1982, i nostri medici specializzati non acquisiscono il titolo che dia loro il diritto di esercitare la professione negli altri paesi della Comunità. Quindi, non si tratta solo di un inadempimento di una direttiva della CEE, inadempimento che potrebbe essere sanzionato anche da una sentenza della Corte di giustizia, ma si tratta di un danno che sarebbe arrecato ai medici italiani specializzati che potrebbero esercitare nel nostro paese e non potrebbero esercitare negli altri paesi della Comunità.

La CEE si basa sulla libera circolazione

dei capitali, delle persone e dei beni. Si dà il caso ironico che proprio ieri in quest'Aula, che era un po' più affollata di quanto sia oggi, ma non molto, si è svolto un dibattito sulla politica comunitaria del nostro paese, che si è concluso con un documento sottoscritto anche da me che ho l'onore di parlarvi, per il mio partito, e da tutti i Gruppi presenti in questo ramo del Parlamento: un documento enfatico, pieno di slanci europeistici. In base ad esso noi siamo i primi della classe in Europa, siamo i più convinti propugnatori della Comunità europea e del suo cammino verso i suoi più alti e decisivi traguardi. Ahimè! Non esito a dire che siamo i primi della classe in materia di europeismo predicatorio, verbalistico e spettacolare, ma siamo gli ultimi in materia di europeismo attivo e fattivo, di legislazioni attuatrici delle direttive della Comunità. Credo di non essere smentito se dico che l'Italia ha finora collezionato il maggior numero di condanne pronunciate dalla Corte di giustizia della CEE per inadempimento delle direttive della Comunità.

Rivolgendomi ai pochi qui presenti io mi permetto di chiedere: ma come mettiamo d'accordo il nostro europeismo enfaticamente predicatorio con il nostro sforzo di «de-europeizzazione» delle nostre istituzioni e della nostra situazione politico-sociale? Vogliamo fare i primi della classe nell'Europa politica ma non cessiamo di «de-europeizzare» la nostra vita civile, la nostra vita intellettuale e anche l'attività legislativa. Perciò è molto importante quello che stiamo discutendo: non è un piccolo provvedimento ma un provvedimento che deve dare anche la comprova, se riusciremo a portarlo in porto, della nostra lealtà verso l'Europa e verso l'Italia finalmente europea, che divenga tale nei suoi istituti e non resti tale solo nelle chiacchiere.

Fatta questa premessa, devo dire che la direttiva che noi dobbiamo sforzarci di attuare, e che in larga parte è accolta in questo disegno di legge, si propone di riqualificare uniformemente gli studi di medicina specialistica nell'ambito della Comunità, prevedendo come regola generale il cosiddetto regime pieno delle scuole di specializzazione.

Noi abbiamo — lei lo sa bene, onorevole

Ministro — un regime che non è nè pieno nè definito: è un regime che prevede l'obbligo della frequenza dei corsi di specializzazione ma non prevede quel tipico carattere del regime pieno, che è la adeguata remunerazione degli specializzandi.

La direttiva si caratterizza in primo luogo sotto questo aspetto: introduce come regola nelle scuole di specializzazione della Comunità il regime a tempo pieno, imponendo quindi una adeguata remunerazione. La direttiva prevede altresì il tempo ridotto, il tempo definito, ma come eccezione; la tendenza preponderante della direttiva è quella che va verso il regime pieno, quello che comporta la remunerazione adeguata per il medico specializzando, al quale è inibito l'esercizio della libera attività professionale lucrativa. Naturalmente è richiesto l'esercizio professionale nell'ambito dei corsi di specializzazione: ecco quindi che il tempo pieno si basa sulla remunerazione.

Le Commissioni riunite hanno ritenuto — questa è la decisione che almeno teoricamente è discutibile — di non valersi delle eccezioni: infatti, il disegno di legge — come vedranno gli onorevoli colleghi che lo leggeranno — prevede solo il tempo pieno e quindi una attività di formazione specialistica adeguatamente remunerata.

A questo proposito il disegno di legge prevede la concessione di un borsa di studio o il collocamento in aspettativa per coloro che siano pubblici dipendenti e che si vogliono specializzare.

Le due Commissioni hanno ritenuto di assumere questa decisione di prevedere per il nostro paese solo il tempo pieno e non anche il regime a tempo definito perchè credo abbiano ritenuto — non mi vorrei sbagliare; se dovessi farlo prego il senatore Campus di correggermi — che è forse più facile nella situazione attuale — della quale parlerò tra poco — delle nostre scuole di specializzazione fare un salto di qualità sia pure audace che non il traghettare dall'una all'altra sponda con un sistema misto.

Mi rendo conto effettivamente che se instaurassimo un sistema misto (regime a tempo pieno e regime a tempo definito) — e in questo condivido la preoccupazione presente

in questo momento nel pensiero dei medici delle nostre due Commissioni — il tragitto sarebbe più difficile, assai più difficile. E quindi coloro che hanno proposto il regime a tempo pieno, senza prevedere, neppure come eccezione, il tempo definito hanno dato una prova di coraggio; infatti in alcune situazioni si può salire ad un più alto livello di qualità solo con il coraggio e non con la prudenza. Questa almeno è la mia spiegazione.

Si tratta perciò di trovare i mezzi e di risolvere tutti i problemi che sono connessi alla scelta del regime a tempo pieno. Si tratta di vari e seri problemi, per la risoluzione dei quali le norme comprese in questo disegno di legge propongono soluzioni abbastanza soddisfacenti. Non mi nascondo, però, che il salto che ci accingiamo a compiere è audace e difficile perchè la direttiva tende chiaramente ad un'ampia riduzione delle tipologie delle scuole di specializzazione ed attuare l'intento della direttiva nella concreta situazione delle nostre scuole di specializzazione è estremamente difficile, come mi insegnano gli autorevoli colleghi medici, perchè in Italia abbiamo, se non erro, circa 137 tipologie di scuole di specializzazione. Anche noi che non siamo medici, signor Presidente, ci meravigliamo di questo alto numero di specializzazioni. Ma adesso vi dirò la ragione per cui si è giunti ad un numero così elevato, tanto più elevato se paragonato alla media europea che è di 40 specializzazioni: questo numero non è sceso certo dalle stelle, ma è salito dalla situazione degli studi di medicina nel nostro paese. Ora, ridurre queste 137 specializzazioni a 30 o 40 tipologie non è facile, anzi è estremamente difficile, però secondo me è indispensabile. È indispensabile infatti — ed una norma di questo disegno di legge lo prevede — che nel nostro paese vi siano scuole di specializzazione che siano comuni agli altri paesi della Comunità, o ad almeno uno di questi paesi. Se vogliamo veramente europeizzare le scuole di specializzazione anche italiane non possiamo permetterci l'esistenza di scuole di specializzazione esistenti solo in Italia. Tali scuole dovrebbero quindi avere il requisito di essere simili a quelle almeno di un altro paese della Comunità. È pertanto necessario ridur-

re il numero delle tipologie. Ecco perchè, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro — e lei lo sa meglio di me perchè lo ha proposto di concerto con il suo collega della sanità — le due Commissioni congiunte pubblica istruzione e sanità hanno ritenuto che ci sia una connessione necessaria tra la disciplina delle scuole di specializzazione secondo la direttiva e la disciplina delle iscrizioni alle facoltà universitarie. Indicherò tra poco la ragione specifica di questa necessaria connessione. Desidero però dire prima in punto di fatto che gli stati della Comunità europea — che oggi consta di ben 12 paesi, compresi la Spagna e il Portogallo che sono gli ultimi entrati nella Comunità, prevedono tutti una disciplina delle iscrizioni alla facoltà di medicina, all'infuori di due: l'Italia e il Portogallo, l'ultimo arrivato. Noi siamo, quindi, appaiati al Portogallo. La Francia, la Gran Bretagna, la Germania, il Belgio, tutti i paesi della Comunità, tranne questi due, hanno una disciplina, una rigorosa disciplina delle iscrizioni alla facoltà di medicina. Dico incidentalmente che persino il paese che possiamo chiamare la patria del liberismo scolastico, che è l'America del Nord, gli Stati Uniti d'America, ha la scuola di medicina — come la chiamano loro — rigorosamente disciplinata sotto l'aspetto dell'iscrizione. Vi posso dire anche il numero — perchè lo ricordo — di coloro che si iscrivono annualmente alla facoltà di medicina: sono 14.000. Ecco perchè vengono qui nelle nostre facoltà anche studenti americani a iscriversi, perchè ci sono dei sotterfugi per cui tornando nel loro paese con una laurea, sia pure conseguita in Italia, riescono ad entrare nella professione. Ma in America, ripeto, nella patria del liberismo scolastico, la facoltà di medicina è rigorosamente disciplinata per quanto riguarda le iscrizioni.

Ho voluto fare questa precisazione in punto di fatto perchè i paesi che hanno elaborato la direttiva n. 76 avevano già presente il quadro degli studi medici caratterizzato dalla disciplina delle iscrizioni in un modo o nell'altro. Per esempio, in Francia la disciplina la introducono al secondo anno. Anche in Italia volevamo fare lo stesso tentativo, ma abbiamo riconosciuto che è più saggio disci-

plinare al primo anno anzichè al secondo. Ma in Francia al termine del primo anno degli studi c'è lo sbarramento: un rigoroso esame su determinate materie che elimina tutti coloro che non sono ritenuti idonei agli studi di medicina.

Quindi dovunque c'è la disciplina. Ma detto questo devo dire, come ho promesso, la ragione specifica, la ragione principale che spiega la connessione tra la disciplina delle scuole di specializzazione secondo la direttiva e la disciplina delle iscrizioni nella facoltà di medicina. Abbiamo potuto fare la prova che più è cresciuto in questi anni il numero dei laureati in medicina, eccedente rispetto al fabbisogno, e più sono proliferate le scuole di specializzazione.

Ho detto già che questo «numero 137» di scuole di specializzazione non è venuto dalle stelle: è venuto dalle cause che hanno operato ed operano nella nostra società e che sono in connessione causale con la condizione degli studi di medicina. Più le facoltà universitarie producono laureati in medicina e più la massa di questi laureati preme per cercare e trovare sfogo nelle scuole di specializzazione, le quali sono considerate sotto un aspetto come aree di parcheggio e sotto un altro più rilevante aspetto come mezzi per conseguire un titolo ritenuto più idoneo a facilitare la ricerca dell'occupazione.

Questi giovani cercano un lavoro: più le nostre facoltà producono laureati in medicina e più la massa preme per trovare sfoghi. Quando discutemmo il provvedimento sulle USL dissi che un capitolo che bisognerà pure scrivere un giorno per fare la storia del fallimento — non esito a parlare di fallimento — del Servizio sanitario nazionale dovremo dedicarlo proprio all'influsso malefico che ha prodotto sulla gestione del Servizio questa massa di giovani medici in cerca di lavoro.

Non mi meraviglio che questi giovani cerchino lavoro: hanno studiato per sei anni e per un giovane laureato in medicina non è la stessa cosa che per un giovane laureato in legge. Non trovano lavoro. Il laureato in legge ha tante vie, tanti esiti: il giovane medico che cosa fa se non fa il medico? Che cosa fa? La prima ragione per cui in tutti i

paesi hanno disciplinato le iscrizioni alle facoltà di medicina è questa: che cosa fa se non fa il medico? E perciò i medici disoccupati premono sul Servizio sanitario nazionale, inquinandolo e inflazionandolo. La massa dei giovani medici in cerca ansiosa di laurea hanno premuto anche sulle scuole di specializzazione e ne hanno provocato la proliferazione. Se, onorevoli colleghi, approvassimo questa legge per dare attuazione alla direttiva comunitaria per la parte riguardante le scuole di specializzazione e lasciassimo invariata l'attuale «indisciplina» delle iscrizioni alle facoltà di medicina in Italia, tutto risulterebbe inutile, vano, superfluo. Possiamo ridurre le scuole di specializzazione a 40: fra pochi anni ripullulerebbero in 130-140. «*Naturam expellas furca, et tamen usque recurret*». Noi possiamo con la forza espungere la natura, ma la natura ricorre, reagisce. Contro la natura non c'è legge che valga e questi giovani sono spinti dalla natura a cercare lavoro.

Ecco perchè il disegno di legge è provvido e saggio nel connettere la disciplina delle iscrizioni alle scuole di specializzazione con quella dell'iscrizione alla facoltà di medicina, se vogliamo fare una cosa seria e se vogliamo veramente uniformarci alla direttiva europea, dobbiamo imitare l'Europa anche per quanto riguarda la disciplina delle iscrizioni alle facoltà di medicina.

Devo dire per lealtà che non sono entusiasta (i senatori Campus e Bompiani lo sanno) del dispositivo previsto dalla legge per la disciplina delle iscrizioni alla facoltà di medicina. Essa mi sembra troppo audace fino alla temerarietà e sotto qualche aspetto astratta. Gli articoli 7 e 8 prevedono che il Ministro della sanità ogni triennio fa il calcolo dei medici che occorrono in Italia. Eseguito tale calcolo, il Ministro della pubblica istruzione acquisisce le necessarie conoscenze dalle facoltà circa le loro disponibilità e decreta la distribuzione dei posti disponibili, in relazione al piano predisposto dal suo collega della sanità, nelle facoltà esistenti nel paese. Inoltre, ogni anno si fa una prova nazionale unica con modalità stabilite dal Ministro e poi si formano le graduatorie nelle varie facoltà in relazione ai posti accer-

tati come disponibili dal Ministro. In tal modo si programmano le iscrizioni.

Si tratta di un piano ambizioso e riconosco che quelli che lo hanno ideato hanno dimostrato di essere molto coraggiosi, ma ho il timore che non si possa attuare.

Noi avevamo proposto una disciplina più timida e prudente. Anche per sperimentare la possibilità di un passaggio importante e significativo da un regime di totale indisciplina ad un regime di disciplina abbiamo ritenuto che la prudenza non sia sbagliata. Noi proponevamo di applicare il dispositivo che è già in attuazione nel corso di laurea in odontoiatria.

Dal 1980 — lei, signor Ministro, lo sa bene — c'è un decreto del Capo dello Stato, che io allora Ministro proposi proprio in applicazione di un'altra direttiva della Comunità europea, il quale ha stabilito che i consigli dei corsi di laurea in odontoiatria anno per anno stabiliscono il numero dei giovani che possono essere iscritti attraverso prove di esame in relazione alle loro attrezzature, ai mezzi, al numero dei medici, dei professori che hanno a disposizione. Badate, il sistema funziona, anzi devo ricordare qui in Parlamento che fu contestato in sede giurisdizionale ma in quella sede ne fu riconosciuta la legittimità. Già da cinque-sei anni abbiamo questa programmazione degli studi nel corso di laurea in odontoiatria che dà buoni frutti.

Avevo proposto che si adottasse lo stesso sistema, specialmente nella fase di passaggio dall'attuale indisciplina verso più penetranti discipline, che cioè si stabilisse che ogni facoltà di medicina anno per anno stabilisca il numero degli studenti che può accogliere in relazione ai propri mezzi, in base al personale e alle strutture di cui dispone. Infatti, onorevoli colleghi, ciò che è più grave in Italia in questo settore è che, mentre può essere curata — e normalmente è ben curata — la formazione teorico-scientifica dei nostri futuri medici, non è altrettanto ben curata la loro formazione clinico-professionale. Il medico ha invece bisogno di entrambi i tipi di formazione, che sono connessi tra loro. Ma le nostre università non hanno i mezzi necessari per far fronte adeguatamente a tale esigenza, cioè non sono in grado di seguire con

la cura necessaria la formazione clinico-professionale dei loro studenti.

Senatore Campus, lei è un illustre clinico ed insegnante, e anche lei non fa del tutto il suo dovere.

CAMPUS, *relatore*. La ringrazio, senatore Valitutti.

VALITUTTI. Accade che ogni anno le Commissioni di laurea che operano nelle nostre facoltà di medicina rilasciano lauree a studenti della cui formazione clinico-professionale sanno bene di non poter essere garantiti. Perciò queste Commissioni non compiono un atto giusto: le lauree si dovrebbero rilasciare a studenti la cui formazione clinico-professionale sia sicuramente e obiettivamente garantibile.

Perchè la nostra medicina, una volta apprezzata in Europa, oggi non lo è più? Proprio perchè i nostri studi di medicina si sono dequalificati. Di qui, la nostra proposta di adottare quanto meno questo rimedio: cioè, che i consigli di facoltà stabiliscano, anno per anno, il numero degli studenti ai quali siano sicuri di poter offrire una sufficiente ed idonea formazione clinico-professionale.

Però, dichiaro lealmente che, se non vi è una maggioranza in questo Parlamento per approvare la nostra proposta, approveremo la norma nel testo che è stato presentato all'Assemblea. Riteniamo, infatti, che comunque un rimedio debba essere subito adottato, anche se è un rimedio del quale non siamo molto convinti e che forse, se sarà approvato, dovremo poi ritoccare.

Senatore Campus, il rimedio da noi proposto consente la distribuzione degli studenti tra tutte le facoltà, mentre il sistema da lei proposto non lo permette. Pertanto, può accadere che, ad esempio, alla facoltà di medicina dell'università «La Sapienza» di Roma vi sia un'eccedenza di domande mentre in quella di Perugia vi siano posti disponibili non richiesti e perciò non assegnati.

Nella Germania federale è stato adottato un sistema che vorrei segnalare alla vostra attenzione. In questo paese, dove le iscrizioni alle facoltà di medicina sono disciplinate, l'accesso alla facoltà di medicina è regolato

in base al seguente sistema: tutte le domande affluiscono a Dortmund, presso un centro universitario che effettua la distribuzione tenendo conto dei titoli e delle preferenze. Infatti ogni studente che intende iscriversi alla facoltà di medicina deve indicare cinque sedi in ordine di preferenza; a Dortmund, esaminate le domande, i titoli e le preferenze, si procede ad una graduatoria per la distribuzione degli studenti fra le sedi disponibili. In tal modo, attraverso questo congegno distributivo, nessuna facoltà di medicina della Germania federale rimane con posti vacanti. Anche questa è un'ipotesi che dobbiamo tener presente, se non vogliamo che si verifichi l'ipotesi di università saturate e di università in cui, viceversa, restano posti non utilizzati nella facoltà di medicina.

Quindi, su questo punto, vogliamo riflettere, ma ripeto che, se non vi sarà la possibilità di far passare una differente soluzione, noi, lealmente, approveremo quella proposta dal disegno di legge. *(Applausi dal centro e dal centro-sinistra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panigazzi. Ne ha facoltà.

PANIGAZZI. Signor Presidente, signori colleghi, il testo al nostro esame è il risultato di un ampio e positivo lavoro di perfezionamento operato dalle Commissioni riunite sanità e pubblica istruzione sulla proposta formulata dal Governo.

La realtà sanitaria del paese è caratterizzata da un gravissimo stato di disagio che non risparmia alcun comparto e coinvolge egualmente gli operatori e gli utenti. La sanità viene a configurarsi dunque come una delle emergenze più gravi che il paese, il sistema politico e il Parlamento sono chiamati a fronteggiare.

Un'emergenza di ordine economico: ricordiamo a questo proposito i dati relativi alla spesa sanitaria che tende a sfuggire a ogni quadro previsionale; consideriamo il costo, anche per le inefficienze della sanità, che l'economia del paese deve pagare; vediamo anche quanto vada ad incidere negativamente sulla ripresa e sullo sviluppo degli altri settori della vita economica del paese.

Si tratta di una emergenza sociale: i cittadini, a fronte di oneri contributivi onerosi, possono fruire di servizi il più delle volte scadenti, se non addirittura sostanzialmente inesistenti.

Si tratta di un'emergenza culturale: ricordiamo il grave, diffuso stato di frustrazione dei medici ospedalieri e non. È di questi giorni la clamorosa sollevazione di protesta, il coro di proteste dei medici che pare non sia ancora finito. Medici che vedono vanificati i loro sforzi per un riconoscimento e una valorizzazione, per un accrescimento della loro professionalità, medici che finiscono per essere il più delle volte ridotti a un ruolo burocratico ed estromessi dal governo delle strutture. Un'emergenza culturale, dicevo, che risulta ancor più evidente nello stato di dissesto e di fatiscenza della università e soprattutto delle scuole di specializzazione che pone il nostro paese, senza dubbio, ai margini del contesto internazionale, pur potendo noi annoverare un grande patrimonio umano di prim'ordine.

Un'emergenza, colleghi, anche di carattere occupazionale: l'esercito dei giovani medici dopo molti anni di studi non ha che scarsissime possibilità di un inserimento decoroso in un mercato ormai completamente saturo.

Quali sono le cause, quali le responsabilità di questo stato di dissesto? Quali sono gli interventi capaci di produrre una inversione di rotta, un'inversione di tendenza? Respingiamo i giudizi sommari di fronte a una realtà drammatica ma composita, articolata, respingiamo le semplificazioni demagogiche. Le cause che concorrono ad alimentare la crisi della sanità sono molteplici e tra loro connesse: i difetti di progettazione della riforma sanitaria, gli squilibri nella conduzione dei ruoli politici e tecnici del governo della struttura, le carenze culturali, la sovrapposizione di nuovi corporativismi, nati dall'ondata rivendicativa degli anni sessanta e settanta sul corporativismo tradizionale delle vecchie baronie, la mancanza di operatori specialistici della sanità, da non confondere né con i politici, né con i medici. Con onestà bisogna riconoscere che nessuna forza politica e sociale è indenne da responsabilità, anche se con gradazioni diverse. Tutte le

forze politiche, invece, pur animate da buoni propositi, hanno finito per favorire, attraverso la prassi dei veti incrociati, un progressivo deterioramento della situazione fino a renderla quasi insostenibile.

In tale contesto, ci sembra doveroso riconoscere il ruolo avuto dal Governo nello sforzo di realizzare, pur tra infinite difficoltà e con ritardo, un intervento coordinato sulla situazione di crisi della sanità, in modo da prospettare un'uscita dalla fase dell'emergenza. Ed in tale senso è da auspicare che la vertenza aperta dalla clamorosa protesta dei medici ospedalieri segni realmente un momento di svolta. Il piano sanitario triennale finalmente getta le basi di una programmazione degli obiettivi, delle risorse, degli strumenti, che è presupposto irrinunciabile per il buon funzionamento del Servizio sanitario nazionale. La recente miniriforma delle unità sanitarie locali, appena approvata, è certamente un provvedimento timido, forse inadeguato, ma costituisce comunque una dignitosa misura, una misura-ponte tra le norme del 1978, rivelatesi del tutto carenti ed insufficienti, laddove hanno finito addirittura per collocare le unità sanitarie locali su una posizione di sostanziale inoperatività, ed una nuova disciplina organica connessa alla riforma delle autonomie locali ed ispirata all'esigenza di configurare un governo della sanità più tecnico e meno politicizzato. Il provvedimento al nostro esame riveste, su questa strategia complessiva, un'importanza centrale, in quanto getta le basi di una programmazione della formazione dei medici alle esigenze reali della politica sanitaria del nostro paese.

Si viene a disinnescare, dopo anni ed anni di polemiche e di dilazioni, quel meccanismo di degrado progressivo della sanità, ma soprattutto dell'università, per cui si sfornano medici sempre più dequalificati da destinare ad un eterno precariato o da inserire in una sanità pubblica di medici che non visitano più, ma si limitano purtroppo soltanto a scrivere «impegnative» per visite ed esami specialistici, o si limitano a fare, come dicevo prima, prescrizioni di farmaci.

Il testo in esame affronta la questione in modo organico, pur nella consapevolezza

dell'esigenza di una definizione unitaria del problema della programmazione dell'accesso a tutte le facoltà e non solo alla facoltà di medicina, e costituisce un netto miglioramento rispetto alle norme elementari e surrettizie, inserite in modo già quasi indiscutibile nell'articolo 5 del testo originario.

Mi sembra necessario sviluppare, a questo punto, qualche sintetica e breve osservazione in proposito. In primo luogo ricordiamo l'importanza, l'esigenza del numero chiuso vigente in tutti i paesi europei e non solo in questi, ma quasi in tutto il mondo. Solo un falso democraticismo ed una sostanziale ipocrisia possono far ancora ritenere che il numero chiuso equivalga ad introdurre un meccanismo iniquamente classista. I dati sulla composizione della popolazione studentesca universitaria indicano come l'università continui ad essere, per larghissima parte, una università borghese o piccolo borghese. D'altronde ben sappiamo come i meccanismi di selezione, di classe, si manifestino in forma dura ed indiscriminata al momento della ricerca dell'occupazione. Il problema del numero chiuso non riguarda soltanto la facoltà di medicina, ma tutte le facoltà. Sarebbe stato tuttavia un errore discriminare le particolarità della situazione degli studi di medicina e rimandare ogni soluzione di fatto ad una successiva concentrazione di soluzioni valide per tutti. Il nodo sostanziale non sta dunque nella scelta di adottare il numero chiuso ma piuttosto in un meccanismo selettivo che dia le maggiori garanzie, quindi la definizione di criteri di programmazione obiettiva ed affidabile, tale da escludere sorprese negative, la precisazione di modalità di svolgimento dei concorsi di ammissioni, tali da escludere ogni discriminante basata su altro che non sia il merito.

Il sistema configurato dagli articoli 7 e 8 appare, nell'insieme, rispondente a tali esigenze. La sperimentazione d'altronde fornirà indicazioni per eventuali correttivi negli anni accademici successivi. Il numero programmato viene, infatti, definito attraverso un procedimento di stima inevitabilmente complesso, cui concorrono le istanze più qualificate: il Ministro della sanità, gli organi della programmazione sanitaria, il Consiglio sani-

tario nazionale e regionale, il Ministero della pubblica istruzione, le università e le facoltà di medicina. Finalmente potranno essere considerate in modo serio le reali potenzialità di formazione dell'università per l'ammmodernamento delle strutture sanitarie e del sistema didattico.

Quanto alle modalità di svolgimento delle prove di esame di ammissione è positiva la previsione che queste si debbano svolgere secondo le stesse regole ed in modo contestuale oltrechè rispondere ad esigenze elementari di equità ed imparzialità. Sarebbe tuttavia stato opportuno dare indicazioni legislative circa i programmi di esami, la cui definizione viene invece *in toto* deferita al Ministro della pubblica istruzione. Poco realistico appare, anche se si tratta di una questione di dettaglio, il termine di dieci giorni, che riteniamo inoltre inadeguato, per la formazione delle graduatorie, stante l'affluenza, che sicuramente riteniamo sarà elevata, dei candidati.

L'indagine sulla consistenza e la distribuzione territoriale degli iscritti alla facoltà di medicina che fornirà una fotografia della situazione attuale è di grande utilità per operare in seguito un confronto con i risultati prodotti dal nuovo regime di programmazione e sarebbe ancora più completa e significativa se corredata di dati relativi alla provenienza sociale dei redditi degli studenti. L'introduzione del numero programmato ripropone l'esigenza di una sollecita riforma sull'ordinamento degli studi medici. Proporre il numero chiuso crea infatti le condizioni necessarie perchè una riforma indilazionabile possa produrre effetti di sostanza e non solo di facciata.

Quanto poi alle nuove norme che adeguano le disposizioni contenute in direttive concordate per le scuole di specializzazione, le linee di fondo sono da accogliere senza riserve: tempo pieno, incompatibilità con altre attività *a latere*, retribuzione, numero programmato, limite alla polispecializzazione. Tutto ciò ageverà una riqualificazione e una razionalizzazione della scuola di specializzazione, anche se comporterà uno sforzo organizzativo non indifferente.

Le norme elaborate dalle Commissioni riu-

nite definiscono con rigore i doveri e i diritti degli specializzandi. Resta forse un po' in ombra l'aspetto, pur non fondamentale e quindi trascurabile, della riqualificazione delle scuole nei confronti degli specializzandi. È positiva poi la scelta di conferire all'autonomia dell'università la gestione delle borse di studio previste nel provvedimento e che devono essere destinate agli specializzandi.

Ho creduto opportuno per sommi capi di tradurre concretamente in quest'Aula quali siano le intenzioni della mia parte politica: sono peraltro considerazioni positive che ci consentono di ritenere e di far ritenere il provvedimento sotto ogni aspetto degno di essere preso in considerazione e quindi evidentemente di essere approvato. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione per consentire alla 5ª Commissione ed al Governo di pronunciarsi sul testo dell'emendamento concernente la copertura finanziaria.

Sarà pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, che si riunirà la prossima settimana, a determinare le modalità di inserimento nel prossimo calendario dei lavori dell'Assemblea del disegno di legge n. 847.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Norme per la razionalizzazione di procedure connesse con il funzionamento della scuola» (1662);

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744» (1663).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

TAVIANI, BISSO, CANETTI, GIACCHÈ, ORIANA, PASTORINO, RICCI, RUFFINO e URBANI. — «Statalizzazione dell'Accademia di belle arti di Genova» (1664).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Limiti di applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'attività giornalistica a seguito di condanna penale» (1635), previo parere della 1ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

«Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo» (1606), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 6ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

FIOCCHI e BASTIANINI. — «Modifiche alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti» (1611), previ pareri della 2ª, della 8ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 28 gennaio 1986, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, copie delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1, ultimo comma, decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90 e dell'articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del *de cuius*, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale più sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi. Sentenza n. 13 del 22 gennaio 1986. (Doc. VII, n. 84);

dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio: revisione da effettuarsi con l'applicazione degli articoli 390, 304 *bis*, 304 *ter* e 304 *quater* del codice di procedura penale. Sentenza n. 15 del 22 gennaio 1986. (Doc. VII, n. 85).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

BOLDRINI, GARIBALDI, GIACCHÈ, MERRIGGI, MILANI Eliseo, MARTINI, PANIGAZZI, SAPORITO. — *Ai Ministri del tesoro, della difesa e dell'interno.* — Visto il caso del signor Bruno Albertazzi, rimasto cieco il 30 agosto 1936 a seguito dello scoppio di un ordigno bellico, abbandonato in aperta campagna in località Burzanella, nel comune di Camugnano (Bologna), da un reparto dell'esercito, dopo una «manovra a fuoco»;

considerato che nel nostro paese i casi analoghi, cioè di invalidità causata da scop-

pio di ordigni bellici in tempo di pace a seguito di esercitazioni dell'esercito, sono un numero esiguo che non supera la trentina;

considerato, altresì, che i suddetti cittadini non hanno potuto godere dei benefici previsti per gli invalidi di guerra o per i civili rimasti invalidi in tempo di guerra,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale soluzione si intenda dare a questi casi come doveroso atto di giustizia nei confronti di cittadini che hanno subito danni, determinati in modo evidente a seguito di esercitazioni militari, e che inconcepibilmente non hanno ancora trovato adeguata ripara-

zione;

se non si ritenga doveroso estendere loro i benefici delle leggi sulla pensionistica di guerra, assimilandoli agli invalidi civili di guerra, ovvero se non ritenga di dovere provvedere direttamente il Ministero della difesa.

(2-00413)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, segretario:

GRAZIANI, FELICETTI, RANALLI. — *Al Ministro della sanità.* — Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 833, istituitiva del servizio sanitario nazionale, si è registrata in Abruzzo una diffusa crescita delle strutture private convenzionate nel campo diagnostico-strumentale e, collateralmente e conseguentemente, un declino di tutti i servizi pubblici ospedalieri ed *ex mutualistici*. In particolare questo risulta a l'Aquila dove, posteriormente allo scioglimento degli enti mutualistici, si è verificato un calo verticale delle prestazioni del laboratorio di analisi *ex INAM* e contestualmente un incremento notevole della attività convenzionata esterna che, dopo il 1° gennaio 1982, a costituzione avvenuta delle unità sanitarie locali, in Abruzzo si è ulteriormente rafforzata tanto nel campo delle analisi chimico-cliniche che in quello delle prestazioni di fisiochinesiterapia e di radiologia. Ciò deve essere chiaramente

attribuire ad una scelta politica delle autorità sanitarie locali, in presenza peraltro di analoghi orientamenti della regione o di sue colpevoli abdicazioni; tutto ciò ha inevitabilmente provocato un notevole trasferimento di risorse pubbliche dal Fondo sanitario nazionale alle strutture private, lasciando nell'inefficienza e nel decadimento le strutture pubbliche, che hanno ridotto la capacità di competizione e di confronto del servizio pubblico.

In particolare alcune situazioni, sempre per quel che riguarda il poliambulatorio *ex INAM*, denunciano l'esistenza di collegamenti tra l'esercizio di una funzione pubblica e lo sviluppo dei servizi privati; sconcerta, ad esempio, il fatto che anche ambulatori con organico pieno e attrezzature adeguate siano scarsamente produttivi e che, quando si verificano dei guasti, le attrezzature vengano lasciate inattive per mesi e si consente a taluni specialisti a tempo pieno un rapporto di convenzione, tanto che, pagati per sei ore al giorno, ne effettuano molto meno e finiscono di fatto per dedicarsi prevalentemente all'attività privata in laboratori talvolta convenzionati con l'USL, in spregio a ogni norma sulla incompatibilità.

Inoltre, per ciò che riguarda il laboratorio di analisi, la mancata effettuazione di tutte le analisi di grossa *routine* e gli inammissibili ritardi nella distribuzione del materiale occorrente contribuiscono a creare una situazione di inefficienza che rende inevitabile il ricorso alla convenzione esterna.

Ed ancora, sempre restando nell'ambito del poliambulatorio *ex INAM*, va rilevato che la chirurgia è priva da oltre due anni di un chirurgo; la radiologia non effettua le radiografie del tubo digerente da ben sette anni, perchè l'apparecchio si è rotto e non è stato mai riparato; non c'è alcun progetto per trasformare il laboratorio di fisioterapia in laboratorio di fisiochinesiterapia, che consentirebbe di non far ricorso ai privati; non c'è alcun progetto di potenziamento dell'ambulatorio odontoiatrico, dove ci sono attrezzature vecchie e malridotte, dove addirittura l'approvvigionamento del materiale è tanto carente che per due anni non sono state fornite le lastre e dove si autorizzano anche

quindici ortopanoramiche al giorno solo perchè si evita di acquistare l'apposito apparecchio, peraltro di costo contenuto.

C'è, infine, da aggiungere che, attraverso i cosiddetti «accorpamenti» apparentemente finalizzati a rendere più efficiente il servizio, va avanti un piano di smantellamento degli ambulatori; l'attuale laboratorio di analisi *ex INAM* è il risultato dell'accorpamento con il laboratorio di analisi *ex ENPAS*, operazione che, di fatto, è servita ad eliminare il laboratorio *ex ENPAS*, mentre il laboratorio *ex INAM* è stato messo in condizioni tali da essere molto al di sotto delle prestazioni che effettuava quando esisteva ancora l'*INAM*.

Ma non basta: si sta progettando l'accorpamento del laboratorio di analisi *ex INAM* con quello dell'ospedale neuropsichiatrico presso i locali di quest'ultimo, che sono ancora da sistemare. Infine il comitato di gestione sta studiando le modalità tecniche — ma la decisione è già maturata in sede politica — per trasferire nei locali già ultimati dell'ospedale regionale di Coppito, sito in una frazione dell'Aquila, tutti i poliambulatori, sia quelli ospedalieri che quelli territoriali; tale decisione, per quel che riguarda il trasferimento del poliambulatorio territoriale, attualmente ubicato nei locali dell'*ex INAM*, appare manifestamente negativa — contrastando con la legge n. 833 che mira a portare la medicina sul territorio per arrivare così alla progressiva deospedalizzazione — ed è altresì antieconomica — poichè di fatto distrugge un moderno poliambulatorio che potrebbe essere altamente funzionale, se lo si volesse — oltre che lesiva degli interessi dell'utenza, composta in gran parte da anziani e da persone affette da gravi problemi di salute, che troveranno certamente disagevole raggiungere il lontano ospedale di Coppito. Ad avvantaggiarsene saranno soprattutto i privati, per il prevedibile dirottamento degli utenti verso la specialistica convenzionata esterna.

Gli interroganti chiedono, pertanto, al Ministro della sanità di sapere se ritiene quanto sopra coerente con la proclamata politica di rigore e quali provvedimenti intenda assumere, nell'ambito delle sue competenze, per eliminare le situazioni avanti descritte.

(3-01192)

VALENZA, SALVATO, MARTORELLI, RANALLI. — *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Premesso e considerato:

che è stato indetto l'appalto-concorso per la realizzazione dell'acquedotto sottomarino che dovrà collegare la costa laziale con l'isola di Ponza (37 chilometri e 300 metri di profondità: la maggiore opera del genere in Europa);

che al suddetto appalto-concorso ha partecipato, ottenendo la prequalificazione, l'impresa FARSURA (una delle più importanti e antiche imprese italiane che operano nel settore);

che, in sede di gara, la FARSURA ha concorso sotto il nome di LESCA-FARSURA, impresa nata dalla fusione con la LESCA di Palermo (facente capo al gruppo del cavaliere del lavoro Arturo Cassina) che ha monopolizzato per 47 anni gli appalti dei servizi comunali di quella città, sollevando inquietanti interrogativi circa i suoi rapporti con il fenomeno mafioso (si vedano, in particolare, le dichiarazioni dell'*ex* sindaco di Palermo, dottoressa Elda Pucci, e la recente ordinanza-sentenza dei giudici istruttori di Palermo contro la mafia siciliana);

che la LESCA-FARSURA ha offerto un prezzo assai basso e molto lontano sia dai presumibili costi reali che dalla media delle offerte fatte dalle altre imprese concorrenti di alta specializzazione; cosa questa che non solo dà adito a legittime perplessità circa la corretta esecuzione delle opere, ma fa anche pensare che il cospicuo ribasso possa spiegarsi con la urgente necessità del gruppo Cassina di dislocare diversamente la sua presenza su scala nazionale, prendendo le distanze dalla situazione palermitana;

che nei giorni scorsi — secondo notizie di stampa — la LESCA-FARSURA è stata coinvolta in una inchiesta della procura della Repubblica di Palermo per fatturazioni false allo scopo di evadere il fisco inchiesta che ha portato ad arresti, incriminazioni ed avvisi di reato,

gli interroganti chiedono di conoscere:

la valutazione del Governo sull'intera vicenda;

quali passi si intendono compiere perchè

in ogni caso sia garantita l'applicazione rigorosa delle normative antimafia assieme al pieno rispetto degli interessi della collettività circa l'esecuzione dell'opera.

(3-01193)

PANIGAZZI, BOZZELLO VEROLE, GARBALDI, BUFFONI. — *Al Ministro della difesa.* — Considerata l'estrema gravità delle recenti affermazioni formulate dall'onorevole Almirante nel corso di una manifestazione al Lirico di Milano, secondo cui «il latrocinio e l'assassinio furono l'emblema delle bande partigiane», gli interroganti chiedono di sapere se l'onorevole Ministro non ritenga opportuno adottare misure adeguate, al fine di tutelare l'onorabilità delle formazioni partigiane, inquadrare nel Corpo dei Volontari della Libertà e parte integrante delle forze armate della Repubblica.

(3-01194)

RUFFINO, ALIVERTI, ANGELONI, BERNASSOLA, CAMPUS, COLOMBO Vittorino (V.), CONDORELLI, DI LEMBO, DI STEFANO, FERRARA Nicola, LAI, NERI, ORIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che nella relazione sullo stato della editoria, comunicata alla Presidenza del Senato il 12 dicembre 1985, il garante per l'attuazione della legge per l'editoria riferisce espressamente: «Nella relazione trimestrale da me rassegnata nel maggio scorso, è stato dedicato un esame approfondito al patto di sindacato della Gemina che, come è noto, detiene la maggioranza relativa delle azioni della Rizzoli editore s.p.a. ...» e inoltre: «Dalla complessa operazione può subito dirsi che non sono derivate conseguenze che abbiano inciso sulla legittimità *ex lege* n. 416 dell'assetto proprietario della casa editrice»;

che nella stessa relazione si riferisce che il 49 per cento delle azioni di cui la SADIP è titolare è ancora lontano dal 75 per cento richiesto dal patto per la formazione della maggioranza;

che, nell'audizione alla Commissione interni della Camera, in data 21 gennaio 1986, il garante, pur rilevando che la questione non si presenta sotto una luce di solare

chiarezza perchè le norme che regolano la materia sono di assai difficile applicazione, afferma che, a suo giudizio, i cambiamenti avvenuti nel gruppo Rizzoli nel mese di dicembre 1985 modificano fortemente il precedente assetto proprietario sino ad allora da ritenersi legittimo e hanno realizzato ipotesi che, nella loro sostanza e al di là di apparenti formali regolarità (*sic!*), sono vietate dall'articolo 4 della legge n. 416;

che lo stesso garante assicura che, nel suo «sofferto e minuzioso esame della situazione di diritto» e nella sua decisione, non avevano, ovviamente, influito in alcun modo le impazienze e le intemperanze di qualche uomo politico, tanto gratuite quanto carenti di buon gusto;

tenuto conto della grave crisi in cui versava il gruppo Rizzoli-Corriere della Sera, in amministrazione controllata, prima dell'intervento Gemina;

rilevato che tutto il settore dell'informazione, compreso quello radiotelevisivo, soffre di una situazione di grave incertezza e di notevole malessere, soprattutto a causa di difficoltà interpretative di leggi esistenti e anche per l'assoluta carenza di una chiara normativa, con le inevitabili conseguenze a ciò connesse;

considerato che si rende necessario assicurare al nostro paese un effettivo pluralismo informativo, in un regime di libera concorrenza, di sana gestione economica ed impedendo la formazione di monopoli sia pubblici che privati che limitino la libertà e il pluralismo dell'informazione,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le valutazioni del Governo sulle questioni prospettate;

quali iniziative il Governo intenda assumere per dare certezze e per garantire un effettivo pluralismo nel settore dell'informazione.

(3-01195)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — La preoccupante situazione dell'ordine pubblico in alcuni comuni del circondario di Vibo Valentia, come dimostrano fatti recenti ad estorsioni permanenti in danno di operatori economici, avvalorati dai due omicidi a

Nicotera e Joppolo, esige una più numerosa presenza di appartenenti alle benemerite forze di polizia, specialmente nei centri i cui territori confinano con la provincia di Reggio Calabria.

A tal fine l'interrogante chiede di sapere se, anche in adesione alle richieste formulate dalle amministrazioni comunali, il Governo intenda elevare a Compagnia la stazione dei carabinieri di Nicotera ovvero in questo centro istituire il commissariato della polizia di Stato.

(3-01196)

MARGHERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che la società Farmoplant, del gruppo Montedison, uno dei massimi produttori italiani nel settore dei fitofarmaci, ha deciso il pratico smantellamento del suo apparato di ricerca e di gran parte del suo apparato produttivo;

che ciò ha significato il licenziamento o la cassa integrazione a zero ore o la redistribuzione in altre società del gruppo per circa 250 lavoratori di Milano e di Massa;

che la Farmoplant è stata sinora la sola azienda italiana del settore che potesse integrare attività di ricerca con attività produttive e che ciò avrebbe potuto costituire la premessa per nuovi progetti nel campo dei prodotti «sicuri» per l'uomo e l'ambiente, i quali, partendo dalle attuali tecnologie per la produzione dei fitofarmaci, attraverso gli opportuni processi innovativi, potevano aumentare la competitività di un'impresa nazionale in un mercato sino ad oggi controllato per il 51 per cento da imprese estere operanti in Italia;

che tale scelta è sostenuta a parole anche dall'azienda la quale, però, nei fatti, opera per la dispersione e quindi per l'annientamento della sua struttura di ricerca,

l'interrogante chiede di sapere:

a) qual è il giudizio del Governo sull'intera vicenda e sul ruolo della Montedison nella situazione attuale dell'industria chimica italiana;

b) se nei progetti presentati dalla Montedison per accedere alle diverse provvidenze previste dall'attuale legislazione compaia-

no programmi di ricerca e di produzione per i fitofarmaci;

c) come si evolve il mercato del settore, anche in rapporto all'esigenza di innovazioni tecnologiche dei processi e prodotti per la salvaguardia dell'ambiente e dei livelli produttivi dell'agricoltura nazionale.

(3-01197)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

MAFFIOLETTI, GIUSTINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — (Già 3-01105)

(4-02553)

SIGNORELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso;

che l'associazione nazionale assistenti e aiuti ospedalieri (ANAAO) e vari sindacati hanno da sempre denunciato le gravi insufficienze organizzative e strutturali dei servizi e presidi della USL/VT/2, soprattutto in ordine alle gravi insufficienze di organico del personale del presidio stesso, preesistenti alla riforma sanitaria e aggravate dalla istituzione di ulteriori servizi finalizzati alla prevenzione, all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto sul territorio di detta USL insistono la costruzione e l'attivazione della centrale elettronucleare di Montalto di Castro che vede in attività uno dei più grandi cantieri mondiali con l'impiego di circa 5.300 dipendenti;

che per i relativi servizi sanitari della centrale si è provveduto fino ad ora con l'assunzione di personale precario il cui rapporto andava a scadere il 31 dicembre 1985 e del quale si è richiesta una proroga fino al 31 gennaio 1986 che fino ad oggi non ha avuto riscontro;

che l'organizzazione della USL/VT/2 non è più in grado di garantire un minimo di assistenza ai cittadini residenti e ai dipendenti della centrale per la cessazione dell'attività del servizio radiologico e del centro di rianimazione dell'ospedale di Tarquinia, unico presidio del comprensorio, per la presenza per la sola operatoria e la divisione chirurgica di soli tre medici (un aiuto e due

assistenti), appena in grado di garantire al minimo gli interventi di pronto soccorso, per la sottoutilizzazione dei rimanenti reparti in conseguenza della mancanza di operatori sanitari e per la disponibilità di un solo infermiere per 26 posti letto,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti e definitivi si intendano assumere per ovviare ad una precarietà non più sostenibile, anche alla luce della eccezionalità della situazione rappresentata dalla presenza della centrale di Montalto di Castro;

se non sia il caso di provvedere alla emanazione di una legge speciale (in coerenza con quanto adottato nella USL dove sorge la centrale di Caorso) per prevedere finanziamenti, strutture e personale in grado di assolvere adeguatamente ai compiti legati ad una realtà ad alto rischio ambientale e lavorativo ed in generale per la tutela della salute delle popolazioni, già resa precaria dalla inadeguatezza in cui versano il presidio ospedaliero ed i vari servizi, soprattutto in ordine alla drammatica insufficienza del personale sanitario preposto.

(4-02554)

PUPPI, FELICETTI, ROSSANDA, SEGA. — *Al Ministro senza portafoglio per l'ecologia e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* — Premesso:

che in questi giorni si è riversata nell'Adige, all'altezza di Rovereto, una impressionante quantità di sostanza fortemente tossica (stirene monomero);

che la predetta sostanza, oltre ad essere micidiale per il patrimonio della flora e della fauna ittiche, è notoriamente cancerogena e costituisce un pericolo di estrema gravità per la salute delle popolazioni che vivono lungo il percorso fluviale e fino alla foce dell'Adige;

che, conseguentemente, si è creata una situazione di altissimo rischio e di intollerabile disagio per quelle popolazioni, in specie nell'area di Chioggia;

che ulteriori, non prevedibili conseguenze di incalcolabile danno potranno determinarsi allorchè la predetta massa di sostanza inquinante arriverà al mare,

gli interroganti, tutto ciò premesso, chiedono di conoscere:

quali immediati provvedimenti siano stati presi o stiano per essere presi al fine di limitare i danni prodotti e di evitarne ulteriori, nonchè al fine di adeguati risarcimenti;

quali indagini siano state avviate allo scopo di individuare i responsabili del predetto disastro ecologico;

come si intende sollecitamente procedere per garantire, una volta per tutte, un efficace sistema di prevenzione da simili guasti all'ambiente, sia nell'effettiva applicazione della normativa vigente, sia nella predisposizione di ulteriori, più efficaci modi di intervento sul piano del controllo e della repressione di comportamenti abusivi da parte dell'industria.

(4-02555)

BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, GRAZIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quando, a causa di un obbligo puntualizzato dall'ultima legge sulla indennità operativa, consegnerà una relazione al Parlamento sulla distribuzione del personale nei vari gradi e sullo stato giuridico, per avere un quadro generale del personale dell'amministrazione militare.

(4-02556)

BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, GRAZIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quando sarà istituito l'albo degli esportatori con esplicite finalità di trasparenza e di moralizzazione nel campo degli operatori specializzati sotto il «profilo della serietà e della affidabilità professionale e imprenditoriale e quello della legislazione penale comune e contro la mafia e le associazioni segrete» e quando, secondo l'impegno assunto sempre con il Libro Bianco 1985 (pagina 84), presenterà con cadenza annuale «la complessa attività di direttive e di autorizzazioni» per un controllo puntuale del Parlamento sulla complessa materia.

(4-02557)

BOLDRINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza dei seguenti fatti:

esistono in Italia due commissioni nazionali, di 1° e 2° grado, preposte al riconoscimento delle qualifiche e delle ricompense al

valore per i partigiani dipendenti dal Ministero della difesa;

tali commissioni, con severo lavoro d'analisi e di giudizio, difendono gli interessi dello Stato oltre che la moralità della Resistenza:

questo impegnativo compito richiede un accurato lavoro istruttorio che preceda le settimanali riunioni e sottrae molte ore ai membri componenti le due commissioni, compresi alti ufficiali delle Forze Armate e viene dal 1968 retribuito con un compenso mensile che al netto si aggira sulle 28.000 lire;

il Ministero del tesoro, in contrasto con il Ministero della difesa, si ostina a rifiutare una legittima applicazione della legge, come dai dati che per esattezza forniamo;

attualmente espletano il lavoro su alcune migliaia di pratiche ancora inevase e hanno esaminato finora oltre 20.000 pratiche, mentre altre migliaia attendono di essere esaminate;

per dette commissioni il legislatore, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1493, provvede ad attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di stabilire una indennità speciale.

Ciò premesso, le vicende delle due commissioni si possono così descrivere:

il Ministro della difesa, divenuto competente, in materia, in data 7 agosto 1985, ha provveduto con decreto ministeriale alla rideterminazione aggiornata delle misure dell'indennità speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1493, ed ha inoltrato al collega del tesoro lo schema del medesimo provvedimento per la firma di concerto, trattandosi di mutazione in aumento di cifra, ma non di valore, come prescrivono le norme sul bilancio dello Stato;

il Ministro del tesoro, adducendo contrasti con leggi che sono peculiari dei funzionari dello Stato in attività di servizio, quali la 11 gennaio 1956, n. 5, e la 5 giugno 1967, n. 417, le quali proibiscono di erogare compensi per dette leggi agli estranei alle amministrazioni statali, quali sono quasi tutti i componenti le commissioni in questione, pretende con le sue risposte che il Ministero della difesa che in precedenza per errore

aveva erogato ai commissari il gettone delle precedenti leggi, peculiare per i funzionari in servizio, continui nell'errore ed eroghi lire 36.000 mensili lorde, circa lire 28.000 nette, per un malinteso spirito di servizio che lo porta a trasgredire alle leggi di quello Stato che pretende di difendere.

Ciò esposto, l'interrogante chiede di sapere quali sono le ragioni vere che ostano all'attribuzione di legittimi compensi ai membri delle predette commissioni.

(4-02558)

VITALONE, DI LEMBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Con riferimento all'esigenza di una sempre più rigorosa e trasparente disciplina del commercio internazionale delle armi, si chiede di sapere:

1) se il Governo non ritenga di far conoscere i criteri generali cui si ispira la concessione delle relative autorizzazioni affinché il Parlamento venga posto in grado sia di valutare la rispondenza agli interessi complessivi del paese, nel quadro delle scelte fondamentali imposte dagli articoli 10 e 11 della Costituzione e della politica di pace perseguita dall'Italia, sia di esercitare, nelle forme compatibili con la specificità della materia, il controllo sulla loro applicazione;

2) se non ravvisi l'opportunità di porre un fermo e generale divieto all'esportazione di armi verso paesi governati da regimi dittatoriali o che comunque attentino alla libertà dei popoli, alla sicurezza della comunità internazionale o che, anche indirettamente, incoraggino o sostengano progetti di attività terroristiche;

3) se, infine, non giudichi necessario negare, in via di principio, le autorizzazioni a trasferimenti valutari per il pagamento di compensi di mediazione, connessi alla stipula di contratti relativi a forniture di armi.

(4-02559)

CASCIA, DE SABBATA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che lo schema di piano generale dei trasporti individua 6 corridoi plurimodali del trasporto, di cui 4 convergenti nell'area laziale e 6 interporti di primo livello, di cui 5 nell'Italia settentrionale e uno nell'area campana,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro non giudichi tale schema inidoneo a correggere gli squilibri territoriali dell'attuale rete terrestre dei trasporti e anzi destinato ad aumentare da un lato la congestione e dall'altro la carenza di offerta del trasporto, vanificando in tal modo il proclamato obiettivo che il sistema dei trasporti divenga «fattore di sviluppo nelle aree in ritardo del nostro paese»;

se non consideri più razionale che il corridoio «trasversale — orientale» Roma-Venezia-Tarvisio sia posizionato lungo la direttrice Roma-Falconara-Rimini, anziché sulla Roma-Cesena, priva di una linea ferroviaria della rete fondamentale (infatti la ferrovia Orte-Falconara costituisce, da Nord, il secondo attraversamento appenninico, congiunge il sistema portuale dell'alto e medio Tirreno con quello del medio Adriatico, è in via di raddoppio e quindi oggettivamente indica la razionale individuazione del corridoio Roma-Venezia-Tarvisio);

se non reputi necessario che lo schema di piano indichi le ubicazioni di massima degli interporti di secondo livello, quelle degli assi trasversali che congiungono il corridoio Pedepenninico adriatico con quello tirrenico nella fascia Centro-Meridionale nonché i porti di ciascun sistema.

(4-02560)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni

saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-01194, dei senatori Panigazzi ed altri, sulle iniziative da adottare al fine di tutelare l'onorabilità delle formazioni partigiane;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01192, dei senatori Graziani ed altri, sull'impiego di strutture sanitarie in Abruzzo.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 4 febbraio 1986

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori per la corrente settimana la seduta di domani, venerdì 31 gennaio, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 4 febbraio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

- I. Interpellanze.
- II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari